

XVII^a TORNATA

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 1920

Presidenza del Vice Presidente MELODIA

INDICE

Congedi	pag. 321
Disegni di legge (lettura di) del senatore Ferraris Maggiorino ed altri per l'ordinamento agrario e la istituzione della Camera di agricoltura	321
Oratore:	
VISOCCHI	324
(seguito della discussione del) « Procedimento per ingiunzione »	327
Oratori:	
CASSUTO, <i>relatore</i>	329, 331, 335
MORTARA, <i>ministro della giustizia e degli af- fari di culto</i> . 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 336, 337	
(discussione del) « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2039, che attribuisce alla Corte di cassazione di Roma la decisione dei ricorsi e dei conflitti di compe- tenza provenienti dalle nuove provincie del Re- gno » (N. 9)	337
Oratori:	
CASSUTO, <i>relatore</i>	341
D'ANDREA	337
ROLANDI RICCI.	344
Interpellanze (annuncio di).	346
Interrogazione (risposta scritta ad).	347
(svolgimento di).	324
Oratori:	
BACCELLI, <i>ministro della pubblica istruzione</i>	324
PELLERANO	327
SINIBALDI	326
TAMASSIA	324
VISOCCHI, <i>ministro di agricoltura</i>	325
Relazioni (presentazione di).	327, 344
Ringraziamenti	321
Votazioni (risultato di).	346

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della giustizia e degli affari di culto, delle finanze, della guerra, dell'istruzione pubblica, di agricoltura, dell'industria, commercio e lavoro ed approvvigionamenti e consumi alimentari, ed i sottosegretari di Stato per le belle arti, e per gli affari esteri.

PELLERANO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i senatori Clemente e Spirito hanno chiesto un congedo, il primo di giorni venti, il secondo di quattro. Se non vi sono opposizioni, s'intenderanno accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Do comunicazione al Senato del seguente telegramma del sindaco di Ravenna:

« Per l'omaggio reso alla memoria di Pier Desiderio Pasolini la città nativa esprime riconoscenza a cotesta nobile Assemblea, cui illustre istinto fu decoro per saggezza e signorile dignità.

« Sindaco BUZZI ».

Lettura di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Avendo gli Uffici ammesso alla lettura una proposta di legge dei senatori

Ferraris Maggiorino, Cencelli, De Novellis, Ferrero Di Cambiano, Mazziotti, Raccuini, Rebadengo, Sili, Sinibaldi, prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Sull'ordinamento agrario e la istituzione delle Camere di Agricoltura

Art. 1.

Ogni Mandamento amministrativo, di carattere agricolo, ha una Camera di agricoltura, con un Consiglio agrario, una Giunta ed un presidente. Deve pure avere un Ufficio od una Agenzia agraria.

Art. 2.

Ogni Compartimento agrario del Regno ha una Camera di agricoltura regionale, con un Consiglio agrario, una deputazione ed un presidente.

Le cattedre ambulanti di agricoltura fanno parte dell'amministrazione agraria regionale.

Art. 3.

È istituita a Roma la Camera di agricoltura nazionale, con un Consiglio agrario nazionale, una deputazione ed un presidente.

Deve pure avere un Ufficio agrario centrale.

Le Camere di agricoltura mandamentali sono raggruppate alla dipendenza della rispettiva amministrazione agraria regionale. Le amministrazioni agrarie regionali sono raggruppate alla dipendenza dell'amministrazione centrale.

L'Amministrazione agraria nazionale ha per organi consultivi ed esecutivi nelle singole regioni le amministrazioni agrarie regionali e mandamentali.

SCOPI E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE AGRARIA

Art. 4.

L'Amministrazione agraria nazionale ha per iscopo di promuovere tutto ciò che può tornare utile all'incremento dell'agricoltura, al fine di sviluppare al massimo la produzione della terra in tutte le provincie del Regno, entro i limiti del tornaconto economico e di promuovere il

miglioramento delle condizioni economiche e sociali degli agricoltori e dei contadini.

A tale scopo deve:

1° accertare le condizioni delle principali produzioni agrarie di ciascuna circoscrizione e indicare i provvedimenti atti ad aumentarne la quantità; a migliorarne la qualità: ad accrescerne il valore ed a promuoverne lo smercio;

2° promuovere, presso i singoli proprietari, esperimenti pratici di semi, di strumenti e macchine, di lavorazione e concimazione del suolo, di raccolta e trasformazione di prodotti;

3° far conoscere ed adottare le migliori colture e le migliori pratiche, all'uopo anche mediante esposizioni e concorsi, e promuovere l'istruzione agraria, specialmente mediante le cattedre ambulanti di agricoltura;

4° agevolare agli agricoltori l'acquisto alle migliori condizioni di prezzo, di qualità e di garanzia, di tutto ciò che occorre alla produzione agraria ed alla lavorazione dei prodotti, sementi, pianticelle, concimi, sostanze chimiche, bestiame, strumenti, macchine, ecc.;

5° promuovere la creazione ed il progresso delle industrie agrarie, soprattutto mediante istituzioni mutue e cooperative per il deposito, la conservazione, l'accreditamento, l'assicurazione, la lavorazione, la vendita all'interno e l'esportazione all'estero dei prodotti agrari;

6° somministrare in natura il credito agli agricoltori, per materie, per bestiame, strumenti e macchine e per industrie agrarie;

7° organizzare e promuovere il servizio veterinario, le stazioni di monta ed ogni altra istituzione diretta al miglioramento, all'assicurazione, ed all'igiene del bestiame;

8° organizzare e dirigere la lotta contro la fillossera e le malattie delle piante e delle coltivazioni;

9° promuovere istituzioni di previdenza per i contadini, specialmente per quanto concerne i contratti agrari, i probiviri, gli uffici del lavoro, l'emigrazione, le malattie, gli infortuni, l'invalidità e la vecchiaia;

10° agevolare l'esecuzioni delle leggi sull'ordinamento giuridico della proprietà, sul catasto, sulla trasformazione del credito fondiario, sul rimboschimento, sulla caccia, sulla pesca;

11° consigliare al Governo provvidenze generali e locali in favore della proprietà, della agricoltura e dei contadini.

L'amministrazione agraria provvederà al conseguimento di questi scopi, specialmente mediante lo sviluppo di istituzioni cooperative e mutue insieme confederate e mediante i loro coordinamenti con le organizzazioni economiche ed agrarie già esistenti.

ENTRATE E SPESE.

Art. 5.

Le entrate dell'Amministrazione agraria sono le seguenti:

- 1° Rendite patrimoniali;
- 2° Assegni dei comuni, delle provincie e dello Stato;
- 3° Contributi di privati e di enti diversi;
- 4° Proventi delle operazioni di credito e commerciali;
- 5° Introiti vari.

Le spese saranno ripartite secondo i singoli servizi.

La gestione delle entrate e delle spese spetta all'Amministrazione agraria nazionale, che le ripartirà fra le amministrazioni locali.

Art. 6.

È assegnata all'Amministrazione agraria centrale, a titolo di prestito, la somma di 100,000,000 di lire, da corrispondersi dal ministro del tesoro, nel termine massimo di due esercizi dalla data della presente legge, come dotazione permanente per le spese d'impianto, per le spese di esercizio e per l'attuazione pratica delle funzioni dell'Amministrazione agraria.

Le somme ulteriormente necessarie saranno somministrate in conto corrente dalla Cassa depositi e prestiti, con garanzia dello Stato ed alle stesse condizioni dei prestiti da essa accordati a comuni e provincie, e con facoltà per la Cassa di emettere cartelle analoghe a quelle di credito comunale e provinciale.

Le attività dell'Amministrazione centrale saranno ripartite tra tutte le provincie del Regno, in ragione della loro superficie.

Art. 7.

L'Amministrazione agraria è autonoma sotto l'alta vigilanza del ministro di agricoltura.

L'approvazione dei conti consuntivi dell'Amministrazione agraria spetta alla Corte dei conti.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 8.

È data facoltà al Governo di emanare con decreto-legge un regolamento generale per organizzare e disciplinare quanto riguarda:

1° la costituzione, le attribuzioni ed il funzionamento delle Camere di agricoltura e dei loro Uffici;

2° il finanziamento, il bilancio, le entrate e le spese, l'eventuale assegnazione agli Uffici postali della gestione e del movimento dei fondi delle Camere di agricoltura mandamentali e l'ordinamento delle Camere stesse e dei loro Uffici;

3° le forme, i limiti, le garanzie dell'esercizio del credito; le scadenze appropriate all'indole delle singole operazioni agrarie; i privilegi di cui alla legge 23 gennaio 1887, n. 4276 ed alla legge 7 luglio 1901, n. 334; il privilegio di cui all'art. 773, n. 3 del Codice di commercio; i privilegi di cui agli articoli 1957, 1962 e 1958 del Codice civile da estendersi a favore dei crediti dell'Amministrazione agraria; la riscossione dei crediti stessi colle norme vigenti per la riscossione dell'imposta fondiaria; l'ordinamento agrario della Venezia Tridentina e della Venezia Giulia, in relazione alle disposizioni della presente legge e delle istituzioni ivi esistenti;

4° il coordinamento dell'Amministrazione agraria colle istituzioni agrarie esistenti e con gli Istituti di risparmio e di credito del Regno;

5° le operazioni in genere dell'Amministrazione agraria.

All'Amministrazione agraria saranno applicate le disposizioni del Regio decreto 23 dicembre 1866, n. 3452 e del regolamento 8 dicembre 1878 sopra i Comizi agrari, in quanto non sia diversamente disposto.

Il decreto sarà emanato su proposta del ministro di agricoltura, di concerto con il ministro del tesoro, udito il Consiglio di Stato, entro

quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge, su parere consultivo di una Commissione composta di cinque senatori e cinque deputati eletti dalle rispettive Camere e dai cinque rappresentanti del Governo eletti dal Consiglio dei ministri.

Il decreto potrà derogare alle disposizioni di leggi vigenti.

PRESIDENTE. In un'altra seduta sarà stabilito il giorno per lo svolgimento e la presa in considerazione di questo disegno di legge.

VISOCCHI, *ministro di agricoltura*. Per opportuna notizia, credo mio dovere informare il Senato che il Governo ha già presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge sulle camere agrarie, che in molte parti è analogo a quello di cui testè è stata data lettura.

PRESIDENTE. Do atto al ministro Visocchi di questa informazione.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Svolgimento di interrogazioni.

Prego il senatore, segretario, Bettoni di dare lettura dell'interrogazione del senatore Tamassia.

BETTONI, *segretario*, legge: Al ministro della pubblica istruzione, per sapere se non creda opportuno di prescindere dalla circolare 3 novembre 1919 concernente gli acquisti di pubblicazioni tedesche edite durante il periodo di guerra, permettendo invece alle biblioteche l'acquisto diretto di tali pubblicazioni, salvo poi fare comprendere, nelle indennità di guerra le spese sostenute per le commissioni librerie alle case editrici germaniche.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro della pubblica istruzione.

BACCELLI, *ministro della pubblica istruzione*. La circolare alla quale accenna il senatore Tamassia non contiene un divieto assoluto.

Può, quando ragioni necessità e di urgenza lo consigliano, esser fatto qualche acquisto di libri e di riviste da biblioteche o da gabinetti universitari. Non sarebbe possibile fare normalmente tutti gli acquisti dei libri e delle riviste e presentar poi la nota delle spese per rimborso alla Commissione delle riparazioni.

Ma con metodo alquanto diverso si può raggiungere lo stesso fine; ne informo l'onorevole interrogante. Già dallo scorso agosto si rese noto che alla Commissione delle riparazioni era stata fatta proposta perchè essa autorizzasse l'acquisto di libri e di riviste tedesche, computandone poi più tardi l'ammontare a detrazione delle somme dovute per indennità di guerra.

Il Ministero della pubblica istruzione, ottenuto l'assenso del Tesoro, fece conoscere al Ministero degli affari esteri come anche esso si univa alla proposta fatta già da altri Stati.

Ora, furono interrogate le biblioteche e i gabinetti, per conoscere gli elenchi dei libri e delle riviste che avrebbero dovuti essere richiesti; gli elenchi sono stati presentati e se ne fa ora il riassunto presso la biblioteca Vittorio Emanuele di Roma.

Appena il riassunto sarà fatto, esso verrà presentato alla Commissione delle riparazioni, e così credo si potrà entro brevi giorni ottenere che tutte le pubblicazioni, riviste e libri d'importante carattere possano essere acquistate senz'altro, come l'onorevole interrogante desidera.

Con questa dichiarazione spero che egli vorrà dichiararsi soddisfatto.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Sono molto grato all'onorevole ministro della sua risposta.

Il procedimento è perfettamente regolare, anzi diplomatico; ma faccio osservare che c'è solo un pericolo: quando noi faremo delle proposte sentiremo farci dalle case editrici, che saranno interrogate dal Governo, la risposta solita: *esaurito* col punto interrogativo, per dire che siamo giunti tardi; per cui, salva tutta la buona volontà, ci troviamo dinanzi a gravi lacune che interrompono la continuità delle nostre pubblicazioni.

Faccio osservare ancora che le delegazioni francesi si trovano in condizioni specialissime, perchè un deposito di pubblicazioni germaniche era già accentrato nell'Alsazia e Lorena. Qualunque sia il ritardo della delegazione per avere un'indennità in libri, esso sarà facilmente sanato da quella enorme quantità di libri accatastata nell'Università di Strasburgo e in altre città delle provincie testè cedute alla Francia.

Non posso dire di più; so soltanto che, tanto in Inghilterra come in Francia, si è provveduto direttamente all'acquisto delle opere; così quelle che vengono, in conseguenza delle indennità di guerra, si potranno aggiungere alle esistenti, e sarà cosa utile per le biblioteche; ma intanto le lacune sono tolte, mentre non so se col procedimento adottato si toglieranno invece da noi questi gravi inconvenienti, quantunque l'iniziativa del Ministero non possa essere meno- mamente discussa per avere seguito un procedimento segnato dalla delegazione francese.

Quindi sono soddisfatto, per quanto riguarda la cortese risposta dell'onorevole ministro, ma per l'effettivo conseguimento dello scopo continuo ad avere i miei dubbi.

PRESIDENTE. L'interrogazione è esaurita.

Siccome le due interrogazioni che seguono sono rivolte allo stesso ministro e trattano lo stesso argomento, io credo opportuno di farle leggere entrambe affinché il ministro possa rispondere a tutte e due in una volta.

Prego quindi l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di voler dar lettura delle due interrogazioni rivolta al Ministro di Agricoltura,

BISCARETTI, *segretario*, legge:

« Per sapere se gli consti che le fabbriche di perfosfati, in attesa degli aumenti di prezzo preveduti per le mutate condizioni del rifornimento di fosforiti, abbiano sospesa completamente la vendita dei perfosfati privando gli agricoltori della possibilità di cominciare tempestivamente le concimazioni primaverili e se intenda intervenire prontamente per impedire che tale stato di cose si prolunghi con gravissimo danno dell'agricoltura nazionale.

« Sinibaldi ».

« Per sapere se sia vero che non potremo avere in questo anno le 600 mila tonnellate di fosfati africani promessici dal Governo francese.

« Pellerano ».

PRESIDENTE. Do facoltà di parlare all'onorevole ministro di agricoltura.

VISOCCHI, *ministro di agricoltura*. Le interrogazioni degli onorevoli Pellerano e Sinibaldi mi porgono l'occasione di informare il Senato di una questione di vitalissimo inte-

resse per la nostra agricoltura, qual'è quella della produzione e della distribuzione dei perfosfati.

L'onorevole Pellerano si preoccupa, soprattutto, dell'approvvigionamento dall'estero della materia prima occorrente alla produzione del perfosfato ed esprime il timore che non si raggiunga il fabbisogno minimo della nostra industria.

Ora mi piace dichiarare subito che tale problema è stato ed è oggetto delle mie più vive cure.

L'approvvigionamento delle fosforiti, pur non essendo ancora pari al nostro fabbisogno, andò aumentando dopo la fine del periodo bellico. Nel 1918 si erano importate 321 mila tonnellate di fosforiti: nel 1919 giungemmo ad importare l'intero contingente assegnatoci di 355 mila tonnellate; pel 1920, sulla nostra richiesta di tonnellate 600 mila, ci venne assicurato finora un minimo di 425 mila tonnellate.

Lo scorso mese di dicembre furono, peraltro, imposte delle restrizioni alle esportazioni dei fosfati tunisini ed algerini, e fu dal Governo francese chiesto il visto del Governo italiano per autorizzare il carico dei fosfati stessi ai porti africani.

In conseguenza di ciò i rifornimenti della materia prima ebbero è vero, qualche sosta; ma in seguito ad attive trattative, il Governo francese ha recentemente rinunciato alle formalità del visto, ed ha riconosciuto che nessuna restrizione poteva esser fatta ai vecchi contratti conclusi dai fabbricanti italiani, che erano liberi di importare dai porti africani, nei limiti del contingente stabilito di 425 mila tonnellate.

I rifornimenti hanno ora così ripreso la loro regolarità e si verificano nuovi arrivi di altri quantitativi per la campagna primaverile, mentre molti vapori sono sotto carico.

Certo una maggiore assegnazione, oltre le 425 mila tonnellate, io credo che potrebbe essere concessa, pur tenendo presenti le attuali condizioni delle miniere francesi, nelle quali la continua crisi della mano d'opera procura una resa minore degli anni ante-guerra, mentre sono aumentate, da parte di tutte le nazioni, le richieste dei fosfati. Ed io assicuro il Senato che sono state rivolte al Governo francese le

più vive premure, e che ho fiducia di ottenere in breve termine una maggiore assegnazione di fosfati.

Non consta poi al Ministero che le fabbriche italiane abbiano sospeso completamente la vendita dei perfosfati, come afferma l'onorevole Sinibaldi. Risulta invece che il gruppo industriale produttore dell'Italia centrale e meridionale e delle isole, spedi al consumo nei mesi di novembre e dicembre decorsi, oltre 300 mila quintali di merce: e nel gennaio ultimo oltre 50 mila quintali, e si stanno espletando ordini per altri 20 mila quintali sui contratti autunnali, nonostante che questi fossero scaduti al 31 dicembre.

I gruppi industriali e le associazioni agrarie stanno ora prendendo accordi per potere, nel più breve termine, far giungere agli agricoltori il concime loro occorrente, e vi sarà un convegno a Roma a tal uopo, in settimana.

Per quanto riguarda poi il prezzo dei perfosfati, debbo rilevare che, allorchè dalle fabbriche vennero pubblicati i prezzi di vendita del perfosfato per la campagna autunnale, talune di esse fecero presente agli agricoltori la possibilità che detti prezzi, inferiori a quelli di calmiera, potessero subire una ulteriore diminuzione nella primavera.

Tali prezzi oscillavano nell'autunno da circa lire 1,30 a lire 1,35 per unità di anidride fosforica solubile (l'Unione Concimi vendette a lire 1,34, le Cooperative vendettero anche sotto lire 1,30), mentre il prezzo di calmiera variava da lire 1,37 ad 1,40, come prezzo base, secondo i porti.

Dubito peraltro che questa diminuzione possa verificarsi; poichè l'accordo interceduto tra le fabbriche e gli esercenti delle miniere porta una variazione di prezzi nel costo delle fosforiti, che, aggiunto all'aumento del costo dei cambi, della mano d'opera, dei combustibili, dell'energia, del noli, ecc., fa sì che qualche gruppo industriale italiano ha già richiesto un nuovo esame del costo di produzione del perfosfato, in base ai suddetti mutati elementi, e ciò per ottenere una variazione al prezzo di calmiera.

Tutto ciò però è proprio avvenuto in questi giorni, ed il Ministero sta esaminando la questione, mentre sono appena quattro giorni che ha ricevuto notizia ufficiale del raggiunto ac-

cordo, con la comunicazione delle cifre di aumento dei prezzi delle fosforiti.

La decisione non so ancora (chè occorre raccogliere elementi numerici, che rapidamente si vanno mettendo insieme) se sarà o no per un ritocco del prezzo di calmiera; certo intendo io, per il primo, che sia da prendere con la maggiore urgenza, ed il Ministero farà quanto è possibile perchè tale importante quistione venga risolta, tenendo conto dei giusti desideri degli agricoltori.

Concludendò, il Governo è convinto della necessità di assicurare all'agricoltura la regolare distribuzione dei fosfati e continuerà a fare ogni sforzo perchè il fabbisogno delle importazioni della materia prima sia assicurato nella maggiore misura possibile, e perchè non abbiano a verificarsi sospensioni e inconvenienti nelle vendite dei prodotti. (*Approvazioni*).

SINIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI. Ringrazio l'onorevole ministro di agricoltura delle cortesi spiegazioni che ha voluto favorirmi; lo ringrazio a nome degli agricoltori italiani i quali seguono con grande interesse questa questione dei perfosfati, che per l'agricoltura nazionale è veramente vitale.

Lo ringrazio tanto più in quanto le cifre da lui citate sono altamente confortanti, perchè se abbiamo ormai assicurato che la Francia manterrà il permesso di esportazione per 425 mila tonnellate, vuol dire che abbiamo l'assicurazione che le nostre condizioni relative al rifornimento delle fosforiti saranno notevolmente migliorate in confronto degli anni di guerra. Infatti negli anni di guerra le fosforiti importate dalla Tunisia ed Algeria ascendevano nel 1915 a 445 mila quintali, nel 1916 a 427 mila, nel 1917 a 227 mila, nel 1918 a 230 mila: il che indica un miglioramento notevolissimo per il quale non posso che esprimere tutta la mia soddisfazione nell'interesse dell'agricoltura nazionale.

Non posso invece ritenermi soddisfatto delle spiegazioni dell'onorevole ministro di agricoltura per quanto riguarda la distribuzione dei perfosfati per parte delle fabbriche. L'onorevole ministro ha dichiarato che a lui non consta che le fabbriche abbiano sospesa la distribuzione dei perfosfati ai consumatori; però al ministro consta una cosa, cioè che le fabbriche,

sia pure da poco tempo (da quattro giorni, egli disse), hanno presentato una domanda per la revisione dei prezzi dei perfosfati da esse prodotti, ed allora l'onorevole ministro comprende che la mia notizia e la sua si completano perfettamente perchè, appunto in previsione della domanda di revisione dei prezzi, le fabbriche hanno sospeso la vendita dei fosfati ai privati; ciò che conferma indirettamente le mie notizie, la cui esattezza del resto posso garantire completamente, in quanto dipendono da informazioni personali. Chè se l'onorevole ministro vorrà usarmi la cortesia di far fare qualche indagine in proposito, io lo metterò in possesso degli elementi che possono immediatamente condurlo a vedere quali sono le fabbriche che avendo un notevole *stock* di fosfati, rifiutano di metterlo a disposizione degli agricoltori. E noti, onorevole ministro, che per quanto si parli di concimazioni primaverili, la verità è che queste concimazioni debbono esser fatte se non proprio all'inizio dell'inverno, per lo meno ad inverno non inoltrato, perchè se accade che la stagione di primavera si presenti asciutta, le concimazioni perdono in gran parte, se non addirittura in tutto, il loro utile effetto.

Confido che, come l'onorevole ministro ha dimostrato di essere sollecito degli interessi dell'agricoltura nazionale occupandosi della fornitura delle fosforiti alle fabbriche, altrettanto si mostri sollecito degli interessi dell'agricoltura e degli agricoltori obbligando le fabbriche — come ne ha il diritto ed il dovere — a mettere i loro fosfati a disposizione degli agricoltori. (*Approvazioni*).

PELLERANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLERANO. Ringrazio anch'io l'onorevole ministro di agricoltura per le spiegazioni che ha dato, e per aver detto che il Governo francese ha mutato il suo indirizzo nei riguardi della fornitura dei fosfati ai nostri agricoltori. Infatti, le notizie venute nei primi giorni di gennaio avevano grandemente impressionato, ed in maniera non favorevole, gran parte dei nostri agricoltori, in quanto che si diceva che la Francia non ci avrebbe fornito le 600 mila tonnellate di fosfati che erano state promesse al nostro illustre Presidente, quando egli reggeva il dicastero degli affari esteri e secondo quanto egli stesso ebbe a riferire alla Camera; non solo, ma si annullavano altresì i contratti

fatti con l'estero, i quali non avessero avuto per base i prezzi che erano stati stabiliti in Francia, cosa che legalmente io troverei molto discutibile. Sta in fatto, per altro, che i nostri agricoltori per effetto di questo cambiamento di prezzi avrebbero avuto un danno niente-meno che di cento milioni.

Io, quindi, sono ben lieto di sapere oggi che il Governo francese è ritornato sulle sue primitive deliberazioni e che non interdice più l'esecuzione di questi contratti. Prego soltanto l'onorevole ministro di agricoltura di continuare ad insistere, perchè, se noi vogliamo realmente avere quella produzione di cui abbiamo assoluto bisogno, occorre aumentare ancora l'importazione dei fosfati e bisognerebbe che il Governo francese concedesse le 600 mila tonnellate che ha promesso, tanto più che il Governo stesso tratta in egual modo noi e gli Stati che erano prima suoi nemici: il Governo francese invece farebbe bene ad usare verso l'Italia un trattamento migliore. È questo su cui io insisto, perchè l'agricoltura e la produzione agricola troppo c'interessano, ed è dovere del Governo di cercare di proteggerle in tutti i modi. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Le interrogazioni sono esaurite.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: votazione di ballottaggio per la nomina di un membro della Commissione per le petizioni, e votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 573, che modifica la legge 25 marzo 1917, n. 481, sulla protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

Prego il senatore, segretario, Frascara di procedere all'appello nominale per queste votazioni.

FRASCARA, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte, ed avverto che fungeranno da scrutatori i senatori ieri sorteggiati.

Presentazione di relazioni.

LEONARDI CATTOLICA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI CATTOLICA. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale in data 11 ottobre 1917 n. 1661, e 10 gennaio 1918 n. 74, riguardanti il passaggio degli istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 ottobre 1918 n. 1595 che proroga i termini stabiliti negli articoli 4 e 5 del decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917 n. 1661, riguardante il passaggio degli istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Leonardi Cattolica della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Seguito della discussione sul disegno di legge:
« Del procedimento per ingiunzione » (N. 8-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: seguito della discussione sul disegno di legge « procedimento per ingiunzione ».

Nella seduta ultima fu chiusa la discussione generale; si procederà perciò ora alla discussione degli articoli.

Ne do lettura.

CAPO I.

Ingiunzione per pagamento di somma o prestazione di cose fungibili.

Art. 1.

Per un credito liquido ed esigibile in denaro, ovvero in merci o altre cose fungibili, fondato su prova scritta, valida secondo le norme del Codice civile o del Codice di commercio, può essere ottenuta la ingiunzione giudiziale di pagamento o di consegna nelle forme stabilite in questo capo.

Se l'adempimento della obbligazione dipende da una controprestazione, deve essere dimostrato con prova scritta che questa fu regolarmente eseguita.

Il procedimento per ingiunzione non è ammesso se la notificazione del decreto, prescritta nell'articolo 5, non debba essere fatta nel Regno o nelle colonie italiane.

Le disposizioni di questa legge non riguar-

dano i procedimenti coattivi regolati dal testo unico approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto.* L'Ufficio centrale ha proposto l'abolizione del penultimo capoverso, cioè « il procedimento medesimo può essere usato per i crediti a titolo di spese o compensi professionali, giudiziali e stragiudiziali delle persone indicate nell'art. 379 del codice di procedura civile ».

È stato detto anche nella relazione che questa disposizione potrebbe ritenersi superflua perchè l'art. 379 del codice di procedura civile, stabilisce già un procedimento di carattere monitorio, ed è vero anche che un decreto luogotenenziale emanato durante la guerra ha dato a quella ordinanza l'efficacia di produrre un effetto analogo a quello che io propongo per il decreto d'ingiunzione, cioè l'idoneità a produrre ipoteca giudiziale.

Ma mi permetto di far osservare all'onorevole Ufficio centrale che la ragione della mia proposta era di risolvere una duplice questione che tormenta spesso i professionisti di fronte a clienti di cattiva volontà, cioè per prima la questione del modo di procedere con efficacia e rapidità per crediti dipendenti da diverse prestazioni professionali. Per esempio avendo trattato, una causa in pretura, un'altra in tribunale, ed un'altra in corte d'appello, col sistema dell'art. 379 occorrono tre procedimenti distinti e tre ordinanze; con questo sistema può bastare una sola ingiunzione. La seconda questione che intesi risolvere è quella delle prestazioni stragiudiziali, di cui si fa parola in questo testo; e poichè il testo dà disposizioni di puro carattere facoltativo il professionista che non ne riconosca un vantaggio non se ne serve. Non trovo perciò che ci sia motivo di cancellare questa disposizione che può essere utile e che non può in nessun caso essere dannosa. Domando quindi all'Ufficio centrale se mantiene la sua proposta di cancellazione o se consente che il testo rimanga inalterato.

CASSUTO, *Relatore.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

*CASSUTO, *relatore*. L'ufficio centrale, nel fare la modificazione di cui ha parlato l'onorevole ministro, era animato dal desiderio di coordinare il più che fosse possibile il lavoro del Senato con quello della Camera dei deputati - tanto più che io feci parte della Commissione che ha esaminato il progetto di legge nella Camera dei deputati - e si era cercato di evitare dissensi su punti che non fossero sostanziali. Nella relazione da me redatta per conto dell'Ufficio centrale sono prospettate le ragioni che già erano nella relazione ministeriale; e che oggi il ministro ha maggiormente illustrate. Esse sono tali da indurre l'Ufficio centrale ad aderire, senza esitazione, alla proposta ministeriale. Se il ministro ritiene che si debba mantenere intatta questa disposizione ed accordare anche ai professionisti questo maggiore e diverso mezzo di far valere le loro ragioni, l'Ufficio centrale non ha ragione di dissentire in proposito.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ringrazio l'Ufficio centrale delle dichiarazioni fatte a mezzo del suo onorevole relatore, e soggiungo soltanto per debito di correttezza, che gli emendamenti che erano stati proposti al mio disegno di legge dalla Commissione della Camera dei deputati, non avevano potuto essere da me nè controllati nè discussi, perchè la relazione fu presentata proprio alla vigilia della chiusura del Parlamento, onde non ebbi agio, neppure con gli onorevoli membri della Commissione, e tanto meno davanti alla Camera, di pronunciarmi su questo proposito. Quindi se non solo intorno a questo, ma anche eventualmente intorno ad altri emendamenti, io dovessi trovarmi costretto ad esporre i motivi per cui presenterò la preghiera di recederne, spero che non si considererà questo atto meno che corretto di fronte sia alla Commissione della Camera, sia all'Ufficio centrale del Senato.

PRESIDENTE. Siccome abbiamo in discussione il disegno di legge proposto dall'Ufficio centrale, e questo proposta del ministro viene sotto forma di emendamento, metto ai voti questo emendamento.

Chi lo approva alzi la mano.
(Approvato).

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 1 così emendato.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.
(E approvato).

Art. 2.

L'ingiunzione è domandata mediante ricorso. In esso devono essere indicati il nome e cognome, la residenza o la dimora del creditore, e se questi non abbia residenza o dimora nel luogo in cui risiede il giudice adito, il domicilio da lui eletto nel luogo medesimo; il nome e cognome, la residenza o la dimora del debitore con le altre particolarità utili a identificarli, la causa e la misura della obbligazione e degli accessori, con ogni altro elemento che serva a giustificare la domanda e con la specificazione dei documenti sui quali essa è fondata. Per quanto concerne il ministero del procuratore e la forma del mandato si osservano le regole del Codice di procedura civile.

I documenti e il mandato, che si uniscono al ricorso, rimangono depositati nella cancelleria fino alla scadenza del termine stabilito nell'articolo 4.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare. Pregherei l'Ufficio centrale di concordare un breve emendamento che vorrei fare all'articolo e che preconizza una modificazione, che sarà necessario un giorno o l'altro di introdurre anche in disposizioni più generali nella materia processuale. Qui è detto: « L'ingiunzione è domandata mediante ricorso. In esso devono essere indicati il nome, e cognome del creditore, la residenza o la dimora nel luogo in cui risiede il giudice adito, il domicilio da lui eletto nel luogo medesimo, il nome e cognome, la residenza o la dimora del debitore con le altre particolarità utili a identificarle, ecc. ». Io vorrei dire « ... il nome, cognome o la ditta e la residenza o la dimora del creditore... » e « ... il nome e cognome o la ditta, la residenza o la dimora del debitore... ».

Perchè adesso in materia commerciale, molte volte la differenza tra la ditta e il nome del proprietario serve a giochetti di cattivo genere.

In altre legislazioni è ammesso che chi agisce, o cita, o è citato col nome della ditta sotto cui esercita il commercio è identificato in modo sufficiente per tutte le conseguenti responsabilità.

CASSUTO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSUTO, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 2 così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Il ricorso è proposto al conciliatore, al pretore, o al presidente del tribunale che sarebbe rispettivamente competente, per valore e territorio, a norma del Codice di procedura civile, a conoscere dell'azione di pagamento, osservata quando occorra la regola dell'art. 98 del predetto Codice.

Quando la domanda ha per oggetto merci o altre cose fungibili, deve essere espressa nel ricorso la somma in danaro che il creditore ritiene equivalente e che è disposto ad accettare in luogo della prestazione anche in seguito all'esecuzione forzata.

(Approvato).

Art. 4.

Se il giudice si riconosce competente e ravvisa regolare e fondata la domanda, ingiunge al debitore, mediante decreto, di adempiere la obbligazione nel termine che stabilisce, avvertendolo del diritto che gli spetta di proporre opposizione nel termine medesimo. Il termine decorre sempre dalla notificazione di cui all'articolo seguente.

Il presidente del tribunale assegna normalmente il termine di giorni dodici; il pretore e il conciliatore assegnano normalmente il termine di giorni sei. Ciascun giudice ha facoltà di ridurlo fino al minimo di un terzo nei casi urgenti o quando si tratti di obbligazioni commerciali. Nei casi che non ammettono dilazione può essere applicata la disposizione dell'articolo 578 del Codice di procedura civile, senza pregiudizio della facoltà di proporre l'opposizione entro il termine stabilito nel decreto.

Quando il presidente del tribunale e il pretore non si riconoscano competenti o non ravvisino regolare e fondata la domanda, lo dichiarano con ordinanza stesa in calce al ricorso, la quale non è soggetta a impugnazione. Il ricorso al conciliatore ove non sia accolto è semplicemente restituito all'istante, a sua richiesta.

Il ricorso non accolto può essere sempre riproposto e non pregiudica il diritto di esercitare l'azione nella forma ordinaria.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Intorno alla modificazione proposta a quest'art. 4 vorrei in primo luogo proporre a mia volta una nuova. Nella prima parte dell'articolo è detto: « Se il giudice si riconosce competente e ravvisa fondata e regolare la domanda, ingiunge al debitore, mediante decreto, di adempiere l'obbligazione nel termine che stabilisce, avvertendolo del diritto che gli spetta di proporre opposizione nel termine medesimo, che decorre dalla notificazione, ecc. ». L'ultimo inciso è inutile perchè si sa che il termine decorre dalla notificazione.

Ora, togliendo l'ultimo periodo si potrebbe fare una innovazione e continuare il primo periodo così: « avvertendolo del diritto che gli spetta di proporre nel termine medesimo, avanti lo stesso conciliatore o pretore, o avanti il tribunale cui appartiene il presidente che ha pronunciato il decreto ». Chè allora si eliminerebbe dall'art. 8 l'indicazione dell'autorità competente, e si appianerebbe una difficoltà di redazione di quel testo segnalata dall'onorevole relatore.

Con la riserva di proporre quindi la modificazione relativa all'art. 8, pregherei d'accettarla...

CASSUTO, *relatore*... L'Ufficio centrale è nello stesso ordine di idee.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. E poichè ho la parola, pregherei di modificare per la forma il penultimo capoverso di questo art. 4: « quando il Presidente del tribunale e il pretore non si riconoscano competenti e non ravvisino regolare e fondata la domanda, lo dichiarano come ordinanza

stesa in calce al ricorso, la quale non è soggetta ad impugnazione». Il plurale è fuori di posto, perchè o è il presidente o il pretore, ed allora si deve dire « lo dichiara ». Si dice poi « con ordinanza », ma poichè si tratta di un procedimento che si fa inaudita parte, si deve provvedere con decreto. E poi è inutile dire steso in calce al ricorso...

CASSUTO, *relatore*... È una parola che ho ereditata.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. So che un purista come l'onorevole Cassuto non avrebbe scritto « in calce ». Perciò si può dire: « lo dichiara con decreto il quale non è soggetto ad impugnazione ».

PRESIDENTE. Allora si potrebbe dire anche « si riconosca » invece di « si riconoscano ».

MORTARA, *ministro della giustizia e per gli affari di culto*. Sì, sì.

PRESIDENTE. Rileggo questo capoverso dell'articolo con le modificazioni introdotte:

« Quando il presidente del tribunale o il pretore non si riconosca competente e non ravvisi regolare e fondata la domanda, lo dichiara con decreto il quale non è soggetto a impugnazione ».

Il resto del capoverso è uguale.

Pongo ai voti l'art. 4 nel testo modificato; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

Il creditore deve far notificare copia del ricorso e del decreto al debitore o ai debitori, nelle forme stabilite per l'atto di citazione dal Codice di procedura civile.

La notificazione vale offerta in modificazione dei documenti depositati a norma dell'articolo 2. Essa produce inoltre gli effetti della notificazione di un atto di citazione in conformità alle leggi vigenti.

(Approvato).

Art. 6.

Qualora non sia proposta l'opposizione nel termine stabilito, il decreto d'ingiunzione acquista forza di sentenza esecutiva e produce ipoteca giudiziale. La mancanza di tempestiva opposizione è attestata, dietro domanda anche orale del creditore, con dichiarazione del can-

celliere stesa in calce al decreto in seguito alla quale sarà apposta sulle copie da spedirsi la formula esecutiva prescritta dall'art. 556 del Codice di procedura civile.

Non è necessaria la notificazione del precetto per procedere al pignoramento su beni mobili entro venti giorni dalla apposizione della formula esecutiva.

Per l'esecuzione sui beni immobili si osservano tutte le regole degli articoli 659 e seguenti del Codice di procedura civile.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Avevo già avvertito l'onorevole relatore che mi sarei riservato un'osservazione sul modo in cui è compilato questa parte emendata dell'art. 6.

Nella sostanza siamo d'accordo: ma riflettendo al modo migliore di redigerlo avrei pensato che dopo il primo periodo il quale è conforme nei due testi, il secondo periodo potrebbe essere meglio compilato così:

« La mancanza di opposizione è attestata dal cancelliere » senza bisogno di dire « dietro domanda anche orale del creditore », « con dichiarazione a piedi dell'esemplare del decreto contenente l'originale dell'atto di notificazione ».

E chiederei anche di sopprimere la formula esecutiva, perchè non è in uso nei quattro quinti delle provincie d'Italia per i decreti d'ingiunzione, di sequestro, ecc., e rappresenta un'inutile perdita di tempo: è una formalità che non ha nessun significato e nessun contenuto, è una formula che ormai ha fatto il suo tempo. Giacchè noi ci auguriamo di poter con questo disegno di legge iniziare un nuovo sistema generale del procedimento, seguiamo le correnti più moderne e più simpatiche della dottrina processualista e cominciamo ad abbandonare questa formula esecutiva che qui sarebbe una superfluità assoluta.

Spero che l'Ufficio centrale aderirà a queste mie proposte.

CASSUTO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

*CASSUTO, *relatore*. Anche per questa parte l'Ufficio centrale aderisce alla proposta dell'onorevole ministro guardasigilli. L'Ufficio centrale

è stato erede, in buona parte, della forma che si è data al presente disegno di legge; ma siccome ne è stato erede con beneficio d'inventario, accetta volentieri le modificazioni proposte dall'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. La seconda parte dunque di questo articolo 6 resterebbe così modificata: « La mancanza d'opposizione è attestata con dichiarazione del cancelliere stesa a piedi dell'esemplare del Decreto contenente l'originale dell'atto di notificazione ».

Chi approva l'art. 6 con questa modificazione proposta dall'onorevole ministro e accettata dall'Ufficio centrale, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 7.

Se non sia avvenuta la notificazione prescritta dall'articolo 5 entro il novantesimo giorno dalla data del decreto d'ingiunzione, questo diventa inefficace. In tal caso il ricorso può essere rinnovato.

(Approvato).

Art. 8.

L'opposizione è proposta mediante atto di citazione, notificato al creditore presso il procuratore che abbia sottoscritto il ricorso, o nella residenza o dimora dichiarata, o nel domicilio eletto, con intimazione a comparire, nel termine prescritto per le citazioni, avanti al giudice che ha emanato il decreto. Se questo fu emanato dal presidente del tribunale si osservano le norme della legge 31 marzo 1901, n. 107, e del Regio decreto 31 agosto dello stesso anno n. 413, sul procedimento sommario.

L'opposizione deve essere notificata anche al cancelliere del giudice che ha emesso il decreto impugnato.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. La modificazione di questo articolo dovrebbe consistere soltanto in questo, di fermarsi nella prima parte alle parole: « nel domicilio eletto »; si dovrebbe poi cancellare tutto il resto della prima parte dell'articolo e lasciare l'ultimo capoverso che dice: « l'op-

posizione dev'essere notificata anche al cancelliere del giudice che ha emesso il decreto impugnato ».

CASSUTO, *relatore*. Accetto questa proposta di modificazione.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 8 modificato secondo la proposta dell'onorevole ministro, accettata dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 9.

Il giudice avanti il quale è proposta l'opposizione può ordinare la comparizione personale delle parti in un breve termine, per tentarne la conciliazione. Se esse si trovano presenti all'udienza deve tentare di conciliarle. Della conciliazione il giudice fa redigere processo verbale soggetto a registrazione che ha forza esecutiva di sentenza passata in giudicato. Se le parti non possono sottoscriverlo ne è fatta menzione.

(Approvato).

Art. 10.

Se l'opponente non compare all'udienza stabilita coll'atto di opposizione, o coll'atto permesso nel capoverso dell'art. 1 della legge 31 marzo 1901, n. 107, il giudice autorizza il creditore comparso regolarmente a procedere all'esecuzione forzata, mediante ordinanza inserita nel processo verbale di udienza o di causa, che non è soggetta a notificazione.

(Approvato).

Art. 11.

Se l'opposizione è proposta dopo scaduto il termine stabilito nell'ingiunzione, o è riproposta dopo l'ordinanza preveduta dall'articolo precedente, l'esecuzione non è sospesa se non per sentenza pronunciata in contraddittorio fra le parti dal giudice che ha emanata l'ingiunzione, il quale può prescrivere all'opponente di prestare una determinata cauzione.

Nei casi di sopra considerati, alla non comparizione dell'opponente si applica la disposizione dell'articolo precedente; ogni successivo atto di opposizione è inammissibile.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. L'emendamento che l'Ufficio centrale propone a questo articolo consiste nella sostituzione alla parola « provvedimento » della parola « sentenza ».

Poichè mi sono avveduto che la parola « provvedimento » peccava di chiarezza, io accolgo ben volentieri l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale, ma a mia volta propongo che la parola « sentenza » si faccia precedere dalla parola « ordinanza ». Occorre infatti considerare ambedue i casi, sia quello in cui esiste disaccordo fra le parti, come quello in cui fra le parti ci sia accordo. Nel primo caso si avrà la sentenza, nel secondo l'ordinanza.

Perciò nell'articolo in discussione si dovrebbe dire: « Se l'opposizione è proposta dopo scaduto il termine stabilito nell'ingiunzione, o è riproposta dopo l'ordinanza preveduta dall'articolo precedente, l'esecuzione non è sospesa se non per « ordinanza o per sentenza » pronunciata per contraddittorio, ecc.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole ministro guardasigilli propone che nel primo comma dell'art. 11 si aggiunga alla parola « sentenza » la parola « ordinanza ».

Domando all'Ufficio centrale se accetta la proposta dell'onorevole ministro.

*CASSUTO, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha difficoltà di accogliere la proposta dell'onorevole ministro guardasigilli.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 11 con la modificazione proposta dall'onorevole ministro guardasigilli ed accettata dall'Ufficio centrale.

Chi approva l'articolo 11, così emendato, è pregato d'alzarsi.

(È approvato).

Art. 12.

Salvo quanto è disposto dagli articoli 10 ed 11, l'opposizione sospende la efficacia della ingiunzione.

Il passaggio in giudicato della sentenza che rigetta l'opposizione dà forza esecutiva irrevocabile.

La forza esecutiva può spettare anche prima quando la sentenza sia di per sè stessa esecu-

tiva o tale dichiarata provvisoriamente a termini delle leggi vigenti.

La sentenza che accoglie la opposizione, regola i rapporti fra le parti relativamente alla obbligazione di cui ha giudicato, fermo restando l'effetto della pendenza di lite ottenuto con la notifica del decreto di ingiunzione.

(Approvato).

Art. 13.

Se la sentenza restringe la pretesa del creditore a somma o quantità minore, l'ingiunzione conserva l'effetto esecutivo per la somma o quantità ridotta.

(Approvato).

Art. 14.

Se il credito non ha ottenuto, in tutto o in parte, utile collocazione nella distribuzione del prezzo ricavato dalla esecuzione, la stessa ingiunzione vale come titolo esecutivo per procedimenti ulteriori.

(Approvato).

Art. 15.

Compiuto il procedimento esecutivo menzionato nel precedente articolo, anche se il credito non abbia conseguito soddisfacimento in tutto o in parte, nessuna opposizione è più ammessa contro l'ingiunzione.

(Approvato).

Art. 16.

Con la sentenza che accoglie l'opposizione il creditore può essere condannato a risarcire i danni che l'opponente dimostri di avere sofferto. Tali danni devono essere liquidati nella sentenza medesima, secondo il prudente arbitrio dell'autorità giudiziaria.

L'azione di danni non esercitata nel giudizio di opposizione, non può più essere proposta in altra sede.

(Approvato).

Art 16 bis.

Il ricorrente che abbia ottenuto il decreto di ingiunzione in base ad uno scritto falso od alterato nel contenuto o nelle condizioni originarie in cui venne rilasciato, ancorchè pro-

mani dalla persona cui è attribuito, incorre senz'altro nella multa del triplo della valuta richiesta, applicabile, anche quando non sia in malafede, dal giudice che proferì il decreto, sopra richiesta dell'altra parte, del pubblico ministero o di ufficio, con provvedimento inappellabile, ed è tenuto al risarcimento del danno, senza pregiudizio dell'azione penale e delle sue conseguenze.

La multa è ridotta di due terzi nel caso in cui la persona investita col ricorso sia realmente debitrice della intera valuta richiesta.

Il ricorrente è esente da multa se si è valso di un titolo di credito trasmissibile per girata a lui pervenuto mediante regolare cessione.

PRESIDENTE. Come il Senato ricorda, nella discussione generale l'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto ha rivolto preghiera al Senato di sopprimere l'articolo 16 *bis*, così come è stato proposto dall'Ufficio centrale.

Domando all'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto se mantiene questa sua proposta.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Mantengo la mia preghiera di soppressione dell'articolo 16 *bis*, e poichè l'Ufficio centrale ha già dichiarato per bocca del suo relatore di aderire alla mia proposta, credo che il Senato non avrà difficoltà ad approvarla.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni in contrario, in relazione alla proposta dell'onorevole ministro della giustizia e per gli affari di culto accettata dall'Ufficio centrale, pongo ai voti l'articolo 16 *bis*.

Nel metterlo ai voti avverto che coloro che lo votano, votano contro il parere unanime del ministro e dell'Ufficio centrale. Chi l'approva è pregato di alzarsi. (*Non è approvato*).

MORTARA *ministro della giustizia e degli affari di culto*. In seguito a questo voto del Senato devo, d'accordo con l'Ufficio centrale, pregare il Senato di prendere in considerazione la seconda parte dell'articolo 15 del progetto ministeriale. Nell'articolo 15 la prima parte era perfettamente conforme a quella testè votata. Ma vi era una seconda parte che disponeva così:

« Nondimeno il debitore che non abbia ricevuto in persona propria la notificazione prescritta nell'art. 5, può proporre nel termine perentorio di sei mesi dall'ultimo atto di esecuzione, azione per risarcimento di danni fondata sull'illegalità o inesistenza della pretesa del creditore. Tale azione non spetta al debitore che abbia comunque effettuato pagamento dopo la notificazione della ingiunzione. »

Il pericolo di una sorpresa nel procedimento d'ingiunzione può derivare essenzialmente dal fatto che si compia l'esecuzione forzata senza che il debitore abbia avuto la notificazione in persona propria del decreto di ingiunzione.

Allora, anche può accadere che la notificazione del decreto sia fatta in un luogo e gli atti di esecuzione in un altro; indi la possibilità che il debitore non avendo avuto la notificazione in persona propria del decreto d'ingiunzione, non si sia neppure trovato in grado d'impedire l'esecuzione forzata. In questo senso era stato da me ideato di concedere al debitore in queste condizioni un ultimo mezzo di difesa, accordandogli un termine perentorio di sei mesi per dimostrare che la pretesa del creditore era stata illegale o inesistente. Illegale cioè viziata per ragioni che rendessero arbitrario o eccessivo il pretendere il pagamento. Inesistente cioè mancante di un vero fondamento di diritto, il che comprende, fra le altre ipotesi, anche quella di falsità del titolo.

Si comprende facilmente che questa disposizione cessava di avere ragione quando l'Ufficio centrale aveva proposto l'articolo 16 *bis*; ma una volta che il Senato ha sanzionato l'accordo passato tra il ministro e l'Ufficio centrale di eliminare quel testo, può essere il caso di riprendere in esame questa disposizione.

Pregherei l'Ufficio centrale di esprimere il suo autorevole parere.

PRESIDENTE. Mi permetto di farle osservare, onorevole ministro, che, senza più toccare l'articolo 15, già votato, Ella può fare una proposta di articolo aggiuntivo successivo al quindicesimo.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. È giustissimo quanto dice l'onorevole Presidente, ma io non potevo fare la proposta di riesaminare l'articolo 15, finchè il Senato non avesse respinto l'articolo 16 *bis*.

CASSUTO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

*CASSUTO, *relatore*. Le ragioni per le quali l'Ufficio centrale ha creduto di accettare questa soppressione, determinata in seno alla Commissione della Camera, della quale avevano fatto parte due componenti dell'Ufficio Centrale, sono ragioni secondarie che sono state esposte nella relazione e che non ripeterò. Ora io devo spiegare al Senato perchè l'Ufficio centrale consente oggi nel ripristinamento di questa disposizione.

E dico subito che acconsente, perchè di fronte alle ragioni addotte nella relazione, le quali sono d'indole secondaria, si presenta oggi una ragione d'indole sostanziale che deve avere la prevalenza. Bisogna fornire al debitore un rimedio, come dice la disposizione soppressa e che ora si dovrebbe di nuovo accettare, contro i casi di illegalità e d'inesistenza; questi casi erano contemplati nell'art. 16-*bis*. Ora, avendo il Senato cancellato il detto articolo, è giusto e ragionevole concedere al debitore un rimedio che possa sovvenire a tutti questi casi d'illegalità o inesistenza. Per questa ragione l'Ufficio centrale, non contraddicendo se stesso, ma per uniformare il disegno di legge ai concetti organici e direttivi di cui ieri ho parlato, non soltanto accetta di buon grado la proposta del ministro, ma la ritiene giusta e ragionevole.

PRESIDENTE. Allora l'ultima parte dell'articolo 15 viene a prendere il posto dell'articolo 16 *bis*: lo rileggo:

Art. 16 *bis*.

Il debitore che non abbia ricevuto in persona propria la notificazione prescritta nell'art. 5, può proporre, nel termine perentorio di sei mesi dall'ultimo atto di esecuzione, azione per risarcimento di danni fondata sulla illegalità o inesistenza della pretesa del creditore. Tale azione non spetta al debitore che abbia comunque effettuato pagamento dopo la notificazione.

Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego gli onorevoli senatori Bergamasco, Corsi, Di Robilant, sorteggiati come scrutatori, a procedere allo spoglio delle schede e i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti e i senatori scrutatori allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori :

Agnetti, Albricci, Amero d'Aste, Arlotta.

Barbieri, Bergamasco, Bernardi, Bertarelli, Berletti, Bettoni, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bodio, Bollati, Boncompagni, Botterini, Brandolin.

Cagni, Campello, Caneva, Cappelli, Carissimo, Casalini, Cassuto, Castiglioni, Cataldi, Cencelli, Ciruolo, Cocchia, Colonna Fabrizio, Conti, Corsi, Credaro.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, D'Andrea, Del Giudice, De Novellis, De Riseis, De Sonnaz, Di Brazzà, Diena, Di Prampero, Di Robilant Di Terranova, Di Vico, Dorigo.

Fabri, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Figoli, Filomusi Guelfi, Foà, Francica-Nava, Frascara.

Gallina, Garavetti, Garofalo, Garroni, Gioppi, Giordano Apostoli, Greppi Emanuele, Greppi Giuseppe, Grimani, Gualterio, Guidi.

Leonardi Cattolica, Levi Ulderico.

Malaspina, Malvezzi, Mangiagalli, Mango, Marchiafava, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Mayor des Planches, Mazza, Mazzoni, Molmenti, Morrone, Mortara.

Niccolini.

Palummo, Pascale, Pellerano, Petitti di Roreto, Petrella, Piaggio, Pincherle, Placido, Polacco, Presbitero, Pullè.

Rasponi, Rebaudengo, Rolandi-Ricci, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Ruffini.

Salvago Raggi, Santucci, Schupfer, Sili, Sini-baldi.

Tamassia, Tassoni, Thaon di Revel.

Venosta, Viganò, Vigoni, Visconti Modrone. Zappi.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sul disegno di legge: « Procedimento per ingiunzione ».

CAPO II.

Ingiunzione per licenza da immobili.

Art. 17.

Il locatore che nel termine stabilito dalla legge, dalla consuetudine locale o dal contratto, intende licenziare l'inquilino o subinquilino, il conduttore o subconduttore, il mezzadro, mezzaiolo, massaro o colono, può chiedere al pretore o al nonciliatore del mandamento o del comune in cui è posto l'immobile che imponga mediante decreto il rilascio e la riconsegna alla scadenza contrattuale o legale.

La domanda è proposta mediante ricorso in conformità dell'art. 2. La competenza del conciliatore si estende ai contratti in cui la pigione e il fitto non eccede lire cento per anno qualunque sia la durata.

Per i contratti di maggior valore, e per quelli nei quali il corrispettivo è rappresentato anche in parte da presazione di prodotti, è competente il pretore.

(Approvato).

Art. 18.

Si osservano per questo procedimento le disposizioni della prima parte e del secondo capoverso dell'art. 4 e quelle dell'art. 5.

Il termine da assegnare per l'opposizione è di giorni dieci dalla notificazione se la scadenza del contratto va oltre un mese dalla data dell'ingiunzione; è di giorni cinque nel caso di scadenza più prossima.

Il decreto di ingiunzione deve essere notificato non oltre venti giorni dalla sua data, e in ogni caso nel termine menzionato nell'articolo precedente, sotto la sanzione stabilita nell'art. 7.

(Approvato).

Art. 19.

Se la opposizione non è proposta nel termine stabilito, il decreto acquista forza di sentenza spedita in forma esecutiva. Qualora debba es-

sere eseguito entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del detto termine, non occorre il precetto.

(Approvato).

Art. 20.

L'opposizione è proposta o notificata a norma dell'art. 8.

Il giudice che ha emanato il decreto di ingiunzione è sempre competente a decidere sui motivi della opposizione.

MORTARA, *ministro per la giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro per la giustizia e degli affari di culto*. Mi permetto di fare osservare che in relazione agli articoli già approvati, al primo comma di questo articolo 20 occorre apportare una piccola aggiunta e cioè dire: « l'opposizione è proposta o notificata a norma degli articoli 4 e 8 ».

PRESIDENTE. Domando all'Ufficio centrale se accetta la modificazione proposta dall'onorevole ministro guardasigilli.

CASSUTO, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha difficoltà di accogliere la proposta dell'onorevole ministro guardasigilli, giacchè si tratta di una necessaria integrazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 20 con l'aggiunta proposta dall'onorevole ministro guardasigilli ed accettata dall'Ufficio centrale.

Chi approva l'articolo 20 così emendato è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 21.

Si applicano al giudizio di opposizione le disposizioni degli articoli 9, 10, 11, 12 e 16.

(È approvato).

Art. 22.

« Non è ammessa opposizione posteriore al compimento della esecuzione, salva l'azione ordinaria per risarcimento di danni, se la licenza e la sua esecuzione siano dimostrate illegali e ingiuste. Tale azione deve essere proposta nel termine perentorio di sei mesi.

(È approvato).

Art. 23.

Il procedimento regolato in questo capo si applica anche allo sfratto per finita locazione quando non occorra osservare un termine di licenza o disdetta.

- In tal caso l'ingiunzione può essere chiesta in tempo congruo anteriore alla scadenza della locazione; ma le spese restano a carico di chi l'ha domandata se il rilascio dell'immobile avvenga nel termine dovuto.

(Approvato).

Disposizione comune ai due capi.

Art. 24.

Le disposizioni di questo capo sostituiscono e abrogano quelle della legge 24 dicembre 1896, n. 547.

(Approvato).

Art. 25.

Per gli effetti fiscali i ricorsi preveduti dalla presente legge sono equiparati agli atti di citazione ed i decreti del giudice alle sentenze.

(Approvato).

PRESIDENTE. Domando al relatore quando intende di presentare la proposta di coordinamento.

CASSUTO, *relatore*. Domani in principio di seduta.

PRESIDENTE. Allora il coordinamento sarà posto all'ordine del giorno della tornata di domani e il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto anche domani.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. D'accordo con gli egregi componenti dell'Ufficio centrale sono dolente di confessare una inavvertenza comune: si è lasciato passare l'art. 25, che non faceva parte del mio progetto, in cui sta scritto: « per gli effetti fiscali i ricorsi preveduti dalla presente legge sono equiparati agli atti di citazione e i decreti del giudice alla sentenza ».

Ora, finchè si tratta dei ricorsi, parificati agli atti di citazione, non occorre dirlo; ma non

si può equiparare il decreto del giudice alla sentenza che è soggetta alla tassa di registro. Siccome il decreto deve essere fondato su prova scritta, questo sarà spesso un titolo già assoggettato alla tassa di registro. E se poi ha luogo il giudizio di opposizione, si dovrà pagare la tassa di registro un'altra volta sulla relativa sentenza. Quindi la disposizione può minacciare un grave colpo all'applicazione pratica dell'istituto, mentre sarebbe evidentemente ingiusto. Di fronte a ciò, prego l'onorevole Presidente di interpellare il Senato per trovare il modo di riparare alla svista involontaria in una forma legale ed efficace.

PRESIDENTE. Il miglior mezzo sarebbe che domani, in sede di coordinamento, l'Ufficio centrale presentasse una proposta formale per questa modificazione; allora il Senato potrà, votando, accettarla. Ma oggi non posso mettere ai voti una tale proposta.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Sta bene. Ne riparleremo domani in sede di coordinamento.

Discussione del progetto di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2039, che attribuisce alla Corte di cassazione di Roma la decisione dei ricorsi e dei conflitti di competenza provenienti dalle nuove provincie del Regno » (N. 9).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2039 che attribuisce alla Corte di Cassazione di Roma la decisione dei ricorsi e dei conflitti di competenza provenienti dalle nuove provincie del Regno ».

Prego il senatore segretario Bettoni di darne lettura.

BETTONI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 9).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Do la facoltà di parlare al senatore D'Andrea.

D'ANDREA. Signori senatori, il decreto luogotenenziale 4 novembre 1919, del quale ci si chiede la conversione in legge, può distinguersi in due parti: La prima concerne la giurisdizione della Corte di cassazione di Roma a conoscere dei ricorsi e dei conflitti di competenza

riflettenti le nuove provincie del Regno, e su di essa io penso che debba essere unanime il nostro consenso, giacchè provvede a bisogni urgenti della amministrazione della giustizia nei rapporti dei nostri fratelli entrati a far parte della grande famiglia italiana con tanti gravi sacrifici di sangue e di ricchezze, estendendo ad essi la giurisdizione della Corte di cassazione sedente nella capitale del Regno.

La seconda parte del decreto, quella contenuta negli articoli 12 e 13, è dettata da altro proposito, perchè, prescindendo da necessità impellenti, implica modifiche sostanziali del nostro attuale ordinamento giudiziario; e su questa parte credo che l'accordo non possa essere unanime, o che per lo meno le gravi ragioni del mio dissenso siano meritevoli della benevola attenzione vostra.

Il Senato, nel quale vedo raccolta tanta eletta schiera di avvocati e magistrati, mi consenta un rapido ricordo delle diverse leggi che hanno successivamente regolata ed ampliata la giurisdizione della Corte di cassazione di Roma, a cominciare da quella del 1875, la quale vi costituì due sezioni che chiamò temporanee, ma alle quali oltre alla giurisdizione sui ricorsi avverso sentenze delle autorità giudiziarie del suo distretto affidò una competenza speciale.

L'art. 5 di detta legge dice: « Sono deferiti esclusivamente alla cognizione delle sezioni temporanee istituite in Roma i ricorsi prodotti contro sentenze pronunziate tra privati e l'Amministrazione dello Stato, che siano impugnate per violazione o falsa applicazione di legge:

« a) delle leggi sulle imposte o tasse dello Stato dirette o indirette;

« b) delle leggi sulla soppressione delle Corporazioni religiose o di altri enti morali e sulla liquidazione e conversione dell'asse ecclesiastico ».

Di tal che, con questa legge fondamentale che istituiva in Roma due sezioni temporanee di Corte di cassazione, erano attribuiti esclusivamente alla cognizione di essa i ricorsi prodotti contro sentenze fra privati ed Amministrazioni dello Stato riguardanti violazioni delle leggi sulle imposte o tasse dirette o indirette.

L'art. 12 del decreto luogotenenziale del 4 novembre 1919, di cui si chiede la conversione in legge è così concepito:

« Il n. 5 dell'art. 3 della legge 13 dicembre 1875, n. 2837, è modificato come segue:

« I ricorsi contro sentenze che siano impugnate per violazione o falsa applicazione:

« a) delle leggi sulle imposte o tasse dello Stato, dirette o indirette;

« b) delle leggi sulla soppressione delle corporazioni religiose o di altri enti morali ecclesiastici; e sulla liquidazione e conversione dell'asse ecclesiastico ».

In altri termini, il pensiero dell'onorevole ministro proponente è questo: che non solo le dispute le quali sorgano tra i privati e le Amministrazioni dello Stato, relative all'applicazione delle leggi sulle imposte o tasse, ma quelle altresì che possano sorgere esclusivamente tra privati, debbano essere deferite alla Corte di cassazione di Roma.

E proseguiamo oltre nello esame del decreto.

Nella legge 31 marzo 1877 sui conflitti di attribuzione, la quale completò in tale materia le disposizioni del Codice civile, è detto: « Articolo 50. Sono deferite esclusivamente alla cognizione delle Sezioni unite di cassazione in Roma le sentenze in grado di appello sulla questione se sia competente l'autorità giudiziaria o l'autorità amministrativa. Anche in questo caso la decisione è presa a Sezioni unite e costituisce giudizio irrevocabile sulla competenza. Se nel ricorso contro le sentenze pronunciate in grado di appello si contengono altri motivi oltre quelli sulla competenza, giudicherà sui medesimi la Corte di cassazione competente dopo che le Sezioni unite della Corte di cassazione di Roma avranno pronunciato sulla competenza ».

A risolvere i conflitti di competenza adunque è chiamata esclusivamente la Corte di cassazione di Roma, la quale, dopo aver pronunziato sul conflitto, conosce altresì degli altri motivi del ricorso se sia competente per ragione di territorio, diversamente ne rinvia l'esame alla Corte di cassazione territoriale.

Nell'articolo 13 del decreto luogotenenziale di cui vi si chiede la conversione in legge è detto: « Se nel ricorso contro la sentenza pronunziata in grado di appello si contengano altri motivi, oltre quello sulla competenza, giudicherà dei medesimi la sezione civile della Corte di cassazione di Roma, dopo che le Sezioni unite

avranno pronunciato sulla questione di competenza ».

Così la cognizione del ricorso in merito, che prima era deferita - risolta la questione di competenza - alla cassazione territoriale, sarebbe devoluta alla cassazione di Roma. Mi lusingo di essere stato chiaro in questa esposizione.

Ed eccomi giunto rapidamente alle ragioni del mio dissenso. Qui siamo in tema di decreti luogotenenziali. La legge sui pieni poteri del 22 maggio 1915 era concepita così...

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ma non c'entra la legge sui pieni poteri. Scusi se l'interrompo, ma se il decreto fosse stato emanato coi pieni poteri, non sarebbe occorsa la ratifica del Parlamento.

D'ANDREA. Allora è un decreto legge.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. È un semplice decreto legge.

D'ANDREA. E sta bene: è un regio decreto che si deve convertire in legge, ma questo non muta il fondamento della mia opposizione. Il Governo del Re era chiamato a provvedere sollecitamente all'amministrazione della giustizia nelle terre redente. Questo era un compito urgente, indilazionabile, che gli veniva imposto dalle condizioni del momento, non potendo quelle regioni rimanere senza una Corte regolatrice, che giudicasse sui ricorsi contro le decisioni dei diversi tribunali e corti di appello locali.

Ma in virtù di quale facoltà, per provvedere a quale bisogno indilazionabile, con un decreto luogotenenziale...

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. È un decreto Reale.

D'ANDREA... con un decreto Reale, è consentito di poter riformare radicalmente due leggi fondamentali dello Stato? Questa è la questione. Io parlo non solo ad un giurista, ma all'uomo illustre che presiede all'Amministrazione della giustizia e che è ad un tempo primo presidente della Corte di cassazione di Roma. Mi rivolgo a lui e domando se possa essere permesso, con un decreto, di modificare leggi statutarie, alle quali non si può metter mano se non dal Parlamento. Non si tratta già di evenienze straordinarie occasionate dalla guerra, di necessità invincibili di fatto, che incalzino e giustifichino un decreto-legge, sì bene.

di modificare la giurisdizione delle Corti di cassazione, le quali l'hanno esercitata per oltre quarant'anni.

L'Ufficio centrale, a mezzo del suo valoroso relatore, ha creduto d'invocare due ragioni per legittimare le disposizioni degli articoli 12 e 13.

Si legge nella relazione dell'Ufficio centrale:

« Fra le varie materie che la legge primitiva del 1875 all'articolo 3 deferiva alla cognizione delle sezioni, allora chiamate temporanee, si trovava al numero 5 quella delle leggi tributarie, sulla soppressione delle corporazioni religiose e di altri enti morali ecclesiastici e sulla liquidazione e conversione dell'asse ecclesiastico. Ma la disposizione parlava soltanto di ricorsi contro sentenze pronunciate fra privati e l'Amministrazione dello Stato, il che importava una limitazione, ad eliminar la quale questa Alta Camera nella seduta del 4 giugno 1907 approvò un breve disegno di legge del compianto senatore Pagano Guarnaschelli, che sostituiva al suddetto numero 5 il nuovo testo seguente: 5° *I ricorsi contro sentenze in materia tributaria o di asse ecclesiastico, ove siano impugnate per violazione o falsa applicazione di legge.*

« Quel disegno però non venne ulteriormente coltivato e la legge del 1875 restò in proposito immutata.

« Pertanto il vostro Ufficio centrale confortato da un così autorevole precedente che dal Senato stesso promana, non ha d'uopo di diffondersi in ulteriori illustrazioni per proporvi la accettazione dell'articolo 12 del decreto-legge il quale, mantenendo la formula del numero 5 dell'articolo 3 della legge del 1875, sopprime le parole: *fra privati e l'amministrazione dello Stato*, accordando così alla Corte di cassazione di Roma esclusiva ed illimitata competenza nella subietta materia ».

Questo ricordo avvalora maggiormente il mio assunto, e gli conferisce un'autorità che non poteva venirgli soltanto da me.

Se nel 1907 il senatore Pagano Guarnaschelli, compianto nostro collega ed illustre presidente della Cassazione, sentiva il dovere di presentare un disegno di legge, per modificare la legge del 1875, disegno che, pur essendo stato votato dal Senato, non poté diventare legge

dello Stato, perchè per ragioni parlamentari non fu portato all'approvazione della Camera elettiva, come si fa ora a prescindere dalle norme costituzionali e modificare per decreto Reale non una, ma due leggi, quella del 1875 e quella del 1877?

Voci: Ma questa che si discute è appunto una legge.

D'ANDREA. No, è un decreto Reale che si domanda di convertire in legge. Quando il ministro presenta un disegno di legge, questo deve percorrere tutti gli stadi che conducono alla sua discussione ed approvazione. Qui invece si tratta di un decreto promulgato dal potere esecutivo sotto la sua responsabilità, e che il Parlamento dovrebbe convertire in legge, imprimendovi il carattere di costituzionalità.

E vengo alla seconda parte della relazione.

L'Ufficio centrale, per giustificare la disposizione dell'articolo 13, afferma che la legge del 6 dicembre 1888 con l'articolo 8 conferiva alla Corte di cassazione di Roma la conoscenza anche degli altri motivi del ricorso, dopo aver deciso sulla competenza. Soggiunge che questa legge del 1888 venne deformata dal Regio decreto del 10 febbraio 1889. Insomma l'Ufficio centrale, a mezzo del suo relatore, vorrebbe far definire incostituzionale il decreto del 1889.

CASSUTO, *relatore*. È proprio così.

D'ANDREA. Ora è singolare che noi in sede di discussione di un disegno di legge, il quale ha per oggetto la giurisdizione della Corte di cassazione nelle terre redente, dobbiamo arrivare al punto di domandarci se il decreto del 1889 sia o meno costituzionale. Ma, a parte ciò, sta in fatto che la esecuzione data alla legge dell'88 dal decreto dell'89 dura da un trentennio, nel senso che il Supremo collegio di Roma, dopo di essersi pronunziato intorno alla competenza, rinvia alla cassazione territoriale l'esame degli altri motivi del ricorso. Ora, è appunto per modificare questo stato di fatto che il decreto, del quale ci occupiamo, dovrebbe sostituirsi alla legge del 1875.

Rimane un'ultima considerazione nella pregevole relazione dell'Ufficio Centrale, che cioè le proposte modificazioni siano un avviamento verso la Corte di cassazione unica. Ebbene, signori, io non intendo manifestare il mio pensiero su questo problema così ponderoso, dibattuto parecchie volte nel Parlamento e che

non ha avuto ancora la sua soluzione. Ma sino a quando la cassazione non sarà unificata, non deve essere consentito di mutilare e diminuire ulteriormente la giurisdizione delle Corti di cassazione regionali.

Costituite in Roma le sezioni temporanee della Corte di cassazione, si attribui loro una giurisdizione speciale, quella cioè di risolvere le questioni relative alle imposte ed alle materie ecclesiastiche. Più tardi la legge del 1875 ne estese la giurisdizione alla risoluzione dei conflitti di attribuzione; ed infine la legge del 1888 alla risoluzione di quelli sulla competenza. Per tal guisa, le Corti di cassazione territoriali poco a poco sono diventate anemiche e menomate di autorità.

Se non fossi incalzato dal desiderio di giungere alla fine del mio dire, leggerei qualche brano della discussione altissima seguita nel 1888 in quest'aula, alla quale presero parte illustri giuristi e magistrati, quali Auriti, Calenda dei Tavani, Eula, e altri.

Disformi le loro opinioni sull'unicità della Corte di cassazione, ma tutti furono concordi nel deplorare che le Corti di cassazione territoriali andassero gradualmente perdendo ogni importanza. Ora, onorevole ministro, ch'ella si proponga di unificare la Corte di cassazione, è cosa della quale discuteremo; ma che ella voglia continuare il sistema delle mutilazioni, questo no.

Tale mio rilievo non potrebbe essere meglio avvalorato che dalla parola dello stesso ministro.

Ascolti il Senato ciò che si legge nel disegno di legge presentato al Parlamento sulla riforma giudiziaria sei giorni dopo di quello che ora discutiamo.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Non posso aver certamente scritto che desidero il mantenimento delle cinque Corti di cassazione, nè il vigore di quelle quattro che lei chiama anemiche. (*ilarità*).

D'ANDREA. Ella può non desiderare che vivano, ma nemmeno proporsi di farle morire di inanizione. In quel disegno di legge l'art. 18 è così formulato:

« La Corte di cassazione di Roma avrà giurisdizione piena in tutti i territori dello Stato. La Commissione determinerà i provvedimenti transitori, ecc. ».

Allorchè questo disegno di legge verrà da-

LEGISLATURA XXV — 1^a SESSIONE 1919-20 — DISCUSSIONI — TRGNATA DEL 4 FEBBRAIO 1920

vanti al Parlamento, esamineremo tutte le questioni gravissime, le quali sono state agitate tante volte a Montecitorio ed in quest'aula circa l'opportunità o meno della Cassazione unica. Intanto nella relazione che precede il disegno di legge, ella, onorevole ministro, scrive così: « Da quel giorno (da quando sono venute queste modifiche alla cassazione di Roma, cioè da più di 30 anni) la pluralità, ecc. (*legge*).

« Aggiungasi che attualmente le attribuzioni della Corte di cassazione di Roma soverchiano talmente quelle delle altre da farle apparire quasi giurisdizioni inferiori, il che è veramente assurdo ».

Ebbene, onorevole ministro, è proprio lei che, menomando ancora la giurisdizione delle Corti di Cassazione territoriali, vuole accrescere l'assurdo.

Il titolo del disegno di legge si riferisce esclusivamente alla giurisdizione della Corte di cassazione di Roma nelle terre redente; invece poi vi si inseriscono gli articoli 12 e 13 i quali modificano sostanzialmente due leggi dello Stato. Io penso, onorevole ministro, che questo non sia conforme al nostro diritto pubblico, esulando interamente qualunque motivo d'urgenza che possa far prescindere dal rispetto delle forme costituzionali.

Tra breve verrà innanzi al Parlamento la discussione sulla riforma giudiziaria, con la quale si propone la unicità della Cassazione. Quale grave inconveniente si verificherebbe frattanto, se le cassazioni territoriali continuassero a decidere intorno a modeste quistioni, per le facoltà ad esse attribuite dalle vigenti leggi?

Onorevole ministro, confido che Ella vorrà accogliere la mia proposta, di sospendere cioè o rinviare l'applicazione degli articoli 12 e 13 a quando sarà votata la riforma giudiziaria. Ed allora, o il Parlamento voterà la riforma, nella quale vi sono preziose disposizioni, principalissima quella relativa ad un sensibile aumento della competenza dei pretori, l'unica che può condurre all'abolizione di molti tribunali e Corti di appello inutili, ed allora le sorti delle cassazioni territoriali saranno definitivamente decise. Ovvero prevarrà il concetto di conservare queste nelle attuali loro sedi, e in tal caso esse non saranno maggiormente menomate di autorità, come avverrebbe se il decreto del 4 novembre 1919, ora in discussione, venisse inte-

gralmente convertito in legge. (*Vive approvazioni*).

CASSUTO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

*CASSUTO, *relatore*. Onorevoli senatori. Il senatore d'Andrea, che io ringrazio per le parole benevole che ha voluto dirigere alla mia modestissima persona, e che meglio si addirebbero a lui, non ha fatto altro che riprodurre i concetti che sono stati espressi dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli nell'ordine del giorno a cui ha accennato. Credo perciò inutile leggere al Senato questo ordine del giorno, che è stato illustrato con tanta sapienza e precisione.

PRESIDENTE. In ogni modo il relatore dovrà dire il parere dell'Ufficio centrale su questa petizione.

*CASSUTO, *relatore*. È quello che mi accingeva a fare! La petizione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati « fa voti perchè il Parlamento non approvi la conversione in legge del decreto 4 novembre 1919, n. 2039, rimandando i provvedimenti di cui formano oggetto gli articoli 12 e 13 del decreto stesso alla sede opportuna ». E questo è quanto l'onorevole senatore D'Andrea ha chiesto ed ha illustrato con il suo discorso.

Io credo che le preoccupazioni del glorioso foro napoletano e del senatore D'Andrea, che se ne è fatto eco, siano un allarme ingiustificato. Parliamoci chiaro! In fondo tutto quello che si teme e tutto quello che si vuole contrastare, è l'unificazione della Corte di Cassazione di Roma anche agli effetti civili e il conseguente turbamento di tutti quegli interessi regionali che sono collegati alle Cassazioni territoriali. Gli onorevoli senatori osservino che io sono toscano, e sono anche avvocato esercente: vivo cioè ed esercito in una regione dove esiste una Cassazione territoriale. Nonostante questo, ho voluto esprimere nella relazione un'opinione, che gli studi e la lunga esperienza hanno ormai radicato profondamente nell'animo mio, e, cioè, che mentre si può concepire la pluralità dei tribunali, non è ammissibile che vi siano varie Corti di Cassazione che funzionino con autonomia ed indipendenza. Mi dispiace di aver accennato a tale questione nella relazione: l'ho fatto solo perchè c'era anche nella relazione dell'onorevole ministro, non perchè dobbiamo occupar-

cene oggi: è stata uno dei motivi e non la ragione determinante del decreto legge e dell'opinione che intorno ad esso s'è formato l'Ufficio centrale. Ma il Parlamento, quando verrà alla discussione la riforma giudiziaria, potrà accuratamente esaminare se convenga o no unificare la Cassazione di Roma. Abbandoniamo questo terreno! Io vorrei che le questioni che sono state sollevate dall'onorevole D'Andrea e trattate nella petizione del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli, non inducessero nella ingiusta opinione che si voglia accordare la prevalenza alla Corte di cassazione di Roma. Il senatore D'Andrea, (spero che egli vorrà perdonare la mia osservazione) è caduto, come a tutti può succedere, in due equivoci, il chiarimento dei quali basta a dimostrare la perfetta legittimità e giustizia del decreto-legge.

Dirò di più. Le questioni che hanno preoccupato il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli, e quelle che ha prospettato al Senato il senatore D'Andrea, sono state discusse fin dal primo giorno presso l'Ufficio centrale. E dirò anche, perchè non mi piace di vestirmi delle penne del pavone, che l'onorevole Grippo, sapendo che io facevo parte dell'Ufficio centrale, ha richiamato la mia attenzione su questo argomento, e mi ha indicato gli argomenti che oggi ha esposto l'onorevole D'Andrea. Sia i miei colleghi della Commissione, sia il verbale redatto, possono far fede che io stesso davanti l'Ufficio centrale mi sono fatto eco del pericolo accennato dall'onorevole D'Andrea, e ho detto: vediamo se non sia il caso di sopprimere specialmente l'art. 13; perchè l'art. 12 riguarda una questione di minore importanza. Allora, l'Ufficio centrale, nominando il relatore, mi ha dato il mandato di studiare la questione e d'interpellare il ministro.

Non è quindi nè per tenerezza dell'unificazione della Corte di cassazione di Roma, che è un altro argomento, e neppure per via di un leggiero e frettoloso esame della questione, che siamo giunti alle nostre conclusioni.

Parlerò rapidamente dell'articolo 12. Esso non fa che correggere una svista o imperfezione della legge del 1875. Chi ha pratica di cose giudiziarie sa che le questioni intorno ai due argomenti di cui tratta l'articolo, cioè intorno alla materia tributaria, e intorno alla legge sulla soppressione delle corporazioni religiose,

nascono per la più larga percentuale, tra il 95 e il 99 per cento, fra i privati e l'Amministrazione dello Stato.

Il legislatore del 1875 ha inteso di deferire alla Corte di cassazione di Roma queste materie, cioè la materia delle leggi tributarie e quella derivante dalla soppressione delle corporazioni religiose; ha tenuto in così special conto queste due materie che interessano la finanza dello Stato, da deferire alla Corte di cassazione di Roma ogni argomento ad esse relativo. La legge del 1875 ha inteso di attribuire alla Corte di cassazione di Roma le liti che in questa materia nascessero fra privati e amministrazione dello Stato e non quelle fra privati e privati. Ora è sembrato giusto di coordinare questo punto della legislazione e di stabilire che, dal momento che la materia è deferita alla Corte di cassazione di Roma, le siano deferite tutte le questioni che si agitano in materia tributaria, quali si siano le parti in causa.

Più importante è la questione dell'articolo 13. Questo articolo del decreto legge contiene una disposizione speciale per i conflitti di attribuzione: non è un articolo che legiferi su tutta la materia delle sezioni unite, ma si limita a stabilire che la Corte di cassazione, già competente in forza della legge del 1877 a giudicare dei conflitti di attribuzione non dovesse, a proposito di questi conflitti o di regolamento di competenza, rimandare alla stessa Corte di cassazione in sezione civile il giudicare del caso di competenza.

Ho sentito dire che questo è incostituzionale, che va contro una legge dello Stato. Pareva sulle prime che fosse così, invece è precisamente il rovescio: incostituzionale è quanto succedeva fin qui sopra questa materia e sopra questo argomento. E l'articolo 13 non fa altro, onorevoli senatori, che richiamare l'applicazione di una legge dello Stato che era stata derogata nel suo principio fondamentale da un decreto Reale, il quale si sarebbe dovuto considerare incostituzionale.

La situazione che ha richiamato e definito l'onorevole senatore D'Andrea, è costituita da tre leggi e da due decreti. Vi è la legge del 12 dicembre 1875 che istituisce le sezioni temporanee della Corte di cassazione di Roma; vi è la legge del 31 marzo 1877 che definisce i conflitti di attribuzione e li deferisce alla Corte

di cassazione di Roma; vi è poi la legge del 6 dicembre 1888 la quale all'articolo 8 ha queste precise e testuali disposizioni:

« I ricorsi in materia civile e commerciale che, a norma di legge, debbano essere decisi a sezioni unite saranno, colla cessazione delle sezioni temporanee, deferiti per la decisione alla Corte di cassazione di Roma, la quale giudicherà pure a sezioni semplici degli altri motivi del ricorso ».

Di maniera che con le nostre leggi e dato lo stato attuale delle funzioni giudiziarie, succedeva che, per effetto dell'articolo 8, avrebbe dovuto la Corte di cassazione di Roma, giudicando sul conflitto di competenza, dopo decisa la questione di competenza, impossessarsi del ricorso anche sul merito, e fare quel che prescrive l'articolo 13 per i conflitti di attribuzione.

Se gli onorevoli senatori vorranno porre a confronto l'articolo 13 del decreto legge di cui ora stiamo discutendo e l'articolo 8 della legge del 1888, troveranno che dicono tutte e due la medesima cosa e con le stesse parole. Ora, poichè i fenomeni nella vita dei popoli, come nella vita degli individui, si devono spiegare, come mai è avvenuto che dal 1888 ad oggi per un corso di trenta anni, si sia potuto verificare questo, fatto che la Corte di cassazione di Roma tutte le volte che decideva sopra un conflitto d'attribuzione, dopo aver deciso della competenza, rimandava per il merito alle sezioni territoriali? Questo è avvenuto in forza di un decreto del potere esecutivo che non voglio chiamare incostituzionale, perchè il decreto del 10 febbraio 1889 non era un decreto legge, giacchè il decreto-legge è quello fatto in forza ai poteri straordinari, e contiene disposizioni legislative date dal potere esecutivo che assume funzioni di legislatore.

Questo si faceva anche prima della guerra. La « raccolta ufficiale » è piena di decreti-legge e la Corte di cassazione ha più volte dichiarato l'illegittimità di questi decreti-legge.

Ora, noi ci troviamo di fronte a due decreti diversi tra loro in questo: che il decreto del 1889 in forza del quale la Corte di cassazione di Roma era costretta a spossessarsi della propria competenza a giudicare del merito, è un decreto puro e semplice del potere esecutivo, mentre quello che oggi si discute è un decreto legislativo, non del solo potere esecutivo. Ora che cos'è successo nel 1889? Pare incredibile ma

è successo questo: la legge del 1875 all'articolo 9 e quella del 1888 all'articolo 10 hanno accordato al potere esecutivo la facoltà di emettere disposizioni transitorie e tutte le altre occorrenti per l'attuazione della legge.

L'attuazione è stata fatta con due decreti: uno del 25 dicembre 1875 per la legge del 1875 ed uno del 10 febbraio 1889 per la legge del 1888. Quello del 1875 era perfettamente all'unisono con la legislazione giudiziaria di quel tempo in cui la Corte di cassazione di Roma non esisteva, e vi erano solo due sezioni temporanee. Il decreto del 1875 agli articoli 7 e 8 ha espressamente stabilito che la Corte di cassazione di Roma, dopo aver giudicato a sezioni unite per la competenza, dovesse demandare la decisione del merito alle Corti territoriali.

Ma, quando venne la legge del 1888 e stabilì il principio organico e fondamentale che, dopo aver deciso della competenza, la Cassazione di Roma dovesse impossessarsi anche del merito, il potere esecutivo, prevalendosi della delega che aveva ottenuto dal Parlamento e che era limitata alla semplice attuazione della legge, mentre avrebbe dovuto emanare una disposizione, con la quale fossero revocati gli articoli 6 e 7 del decreto del 1877, non avvedendosi che la legge del 1888 aveva completamente trasformato il potere giudiziario della Cassazione di Roma, nell'art. 5 del decreto 10 febbraio 1889, stabilì: « ove sorga controversia su ricorso in materia civile che spetti alla competenza della Corte di cassazione di Roma, a termini dell'articolo 8 della legge, si osserveranno le norme prescritte dagli art. 6 e 7 della legge 31 marzo 1877 n. 3761 ». E cioè richiamava in vita delle norme, le quali dicevano precisamente il contrario di quello che stabiliva l'art. 7 della legge del 1888. Ora, io credo che il potere esecutivo, quando non fa un decreto legge, quando cioè non assume la veste del legislatore, non abbia la facoltà e non possa emanare una disposizione in un Regio decreto o in un regolamento che, anzichè costituire un coordinamento o una attuazione di una legge, stabilisca proprio il contrario di quello che la legge stessa prescrive.

Sotto l'influsso del decreto del 1889 la Corte di cassazione di Roma si è trovata assai spesso costretta, per lungo periodo di tempo, a rinviare i ricorsi per conflitto di attribuzione alle Cassazioni territoriali.

Ora, col disegno di legge attuale non si uni-

fica la Corte di cassazione di Roma, non si disturbano le Corti territoriali; si dice soltanto che, tutte le volte che c'è un conflitto di attribuzione la Corte di cassazione di Roma, che è impossessata della competenza, deve, in forza della legge del 1888, essere altresì giudice del merito della causa. E non bisogna dimenticare che in queste questioni, il merito si fonde e si unifica con la questione di competenza, inquanto che bisogna conoscere il merito per vedere se, con le viete formule stabilite dai dottrinari, si discuta di un diritto oppure di una lesione di interesse. Orbene, la Corte di cassazione di Roma, quando decide la principale e fondamentale questione di competenza, deve necessariamente conoscere anche il merito, cosicchè non può esservi giudice migliore di essa anche nella questione di merito.

In questa condizione di cose, è possibile criticare una disposizione di legge, di decreto-legge se volete, che riconduce la funzione giudiziaria della Corte di cassazione di Roma ai principi che una legge dello Stato aveva già stabiliti, e che formavano parte del nostro diritto pubblico giudiziario?

Tutti gli inconvenienti di cui si è parlato, sembra a me che non siano degni di rilievo. Si dice, fra l'altro, che ci saranno gli avvocati che solleveranno sempre la questione di incompetenza anche quando non esista, unicamente per sottrarre la causa alla Cassazione territoriale. Orbene questo è un difetto di tutte le leggi e tutti conoscono il vecchio proverbio, che non è soltanto toscano: « fatta la legge, trovato l'inganno ». La frode alla legge è un istituto che va di pari passo con la legge. Ma l'inconveniente ricordato è, nel caso pratico, assolutamente trascurabile. Non si tratta di derogare alla competenza del valore o della materia, ma si tratta soltanto di derogare alla competenza territoriale. Per conseguenza, se giudicherà di una causa la Corte di cassazione di Roma, anzichè la Corte di cassazione di Firenze o di Napoli, non ci sarà danno per l'amministrazione della giustizia, e noi che sediamo in Senato con un mandato altissimo, quello di preparare le leggi, di questo solamente ci dobbiamo preoccupare: che la giustizia possa procedere rapida e spedita, che tutte le malizie che possono intorbidare il corso di un giudizio cessino di avere forza, e si abbia soltanto una giustizia

pronta ed efficace. A questo concetto credo sia ispirato il decreto-legge, e per questo l'Ufficio centrale con piena convinzione, e dopo studi accurati, crede nella sua coscienza di doverlo sostenere e di pregare il Senato di approvarne la conversione in legge. (*Approvazioni*).

Presentazione di relazioni.

GARRONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1858, col quale è stata autorizzata la traduzione in contratto definitivo del nuovo compromesso col comune di Savona per la cessione d'immobili e la sistemazione dei servizi militari in detta città ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Garroni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

CASTIGLIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTIGLIONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione su questo progetto di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 962, che abbrevia il periodo di pratica per la iscrizione nei collegi dei ragionieri a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra »; e di quest'altro: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti di procuratore legale ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Castiglione della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 9.

ROLANDI RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI. Io dico subito che sono interamente favorevole al disegno di legge, per ragioni eminentemente pratiche. Io approvo e desidero la unificazione delle Cassazioni e mi auguro che una prossima legge dia all'Italia una giurisprudenza unificata da una unica Cas-

sazione, perchè una delle peggiori conseguenze pratiche agli effetti economici e morali, è quella che deriva dalla molteplicità dell'opinione giuridica dell'autorità suprema. Mi auguro che la legge presentata all'altro ramo del Parlamento, riesca a conseguire questo intento pratico che ogni disposizione di legge abbia una sola interpretazione, perchè se l'interpretazione data ad una disposizione di legge porta a conseguenze che sembrano ingiuste o inique, si potrà correggere la legge, ma quando invece le interpretazioni sono molteplici e varie, non si fa che promuovere la litigiosità. Questa è una verità pratica.

Io sono favorevole al disposto dell'art. 13 perchè oggi siamo in questa situazione: si ricorre da chi vuole alle Sezioni unite della Cassazione di Roma; perchè nessuno impedisce che in un qualunque ricorso sia inserito una eccezione d'incompetenza giudiziaria. Arrivati, alla Corte di cassazione di Roma, secondo il regime vigente prima che il decreto 13 novembre ultimo scorso richiamasse in vigore le disposizioni dell'art. 8 della legge del 1888, quando la Cassazione di Roma a Sezioni unite aveva deciso la questione di competenza, bisognava riprendersi le carte e tornarsene ad una Sezione civile territoriale, perdendo lunghissimo tempo in attesa di una decisione definitiva sul merito del ricorso. Oggi che cosa accade, facendo diventare legge la disposizione che fu già nell'art. 8 della legge del 1888, e che è contenuta nell'art. 13 del decreto legge sottoposto all'esame del Senato? Che una volta che le Sezioni unite hanno esaminato la materia della competenza devoluta alla loro esclusiva giurisdizione, una stessa Sezione, di quelle che compongono le Sezioni unite, decide la causa, e si evita non solo perdita di tempo, ma spesso una posizione di conflitto tra Cassazione a Sezioni unite e Cassazione territoriale perchè la Cassazione unita ritiene che rientri nella sua giurisdizione (e per una necessità logica vi rientra), di esaminare agli effetti della determinazione della competenza il merito della questione; quindi le Sezioni unite vengono nella determinazione della competenza a vulnerare necessariamente il merito della questione. E allora la Sezione civile territoriale si trova di fronte al responso delle Sezioni unite, le quali, per esaurire il loro compito, hanno dovuto già

tracciare una strada molte volte decisiva nel merito.

Così che questa indipendenza della competenza sul merito dei ricorsi a favore delle Sezioni territoriali non si ha in pratica neanche oggi. È vero, e non occorre che ce lo dissimuliamo in nessuna guisa, che può accadere con la nuova disposizione che ci sia un altro tentativo d'abuso da parte del ricorrente. Io non penso che ci sia un istituto della frode come ha detto il relatore; io penso forse, come San Paolo, che il peccato è entrato nel mondo insieme con la legge e quindi, una volta che c'è la legge, ci sarà il modo di servirsene anche a fine peccaminoso, cioè il ricorrente potrà inserire un mezzo di ricorso per incompetenza in tutti i ricorsi, che altrimenti normalmente sarebbero devoluti alla giurisdizione delle Sezioni territoriali, delle altre quattro Corti di cassazioni, e con questo strattagemma far decidere la causa dalla Sezione civile della Corte di cassazione di Roma; se anche ciò accadrà sarà poco danno, giacchè non abbiamo alcuna ragione di temere che la sezione civile della Cassazione romana ci presenti una diversa e minore garanzia di giustizia di quella che ci danno le sezioni civili territoriali.

Sono gli stessi giudici, hanno le stesse leggi da applicare, ed è sperabile che ci avvicineremo così all'unicità di giurisprudenza; che è nel desiderio di tutti gli avvocati, che hanno riscontrato nell'esercizio di questa professione, il maggiore incentivo alla litigiosità risiede nella discrepanza dei responsi giudiziari.

Voci. A domani.

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Io pregherei di rimandare a domani la discussione, perchè, dopo che avrà risposto il ministro, dovrò riprendere la parola.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto.* Non posso parlare sulle proposte del senatore D'Andrea, se prima non le conosco.

PRESIDENTE. Allora il seguito della discussione è rinviato a domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazione di ballottaggio per la nomina di un componente la Commissione per le petizioni:

Senatori votanti	117
Ebbero voti:	
Il senatore Calisse	76
» Boncompagni	25
Voti nulli o dispersi	2
Schede bianche	4

Eletto il senatore Calisse.

Proclamo l'esito della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 573, che modifica la legge 25 marzo 1917, n. 481, sulla protezione ed assistenza degli invalidi di guerra:

Senatori votanti	115
» favorevoli	104
» contrari	11

Il Senato approva.

Annuncio d'interpellanza.

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza una domanda di interpellanza del senatore Foà al ministro dell'interno intorno al funzionamento dell'Opera nazionale per l'assistenza agli invalidi di guerra. Prego il ministro Mortara di dar notizia di questa interpellanza al Presidente del Consiglio.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Sarà mio dovere il farlo.

Annuncio di risposta scritta
ad una interrogazione.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro competente ha trasmesso la risposta scritta all'interrogazione del senatore Cannavina: a norma dell'art. 104 del regolamento, sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Do lettura dell'ordine del giorno della seduta di domani alle ore 15.

I. Interrogazioni.

II. Coordinamento e votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Procedimento per ingiunzione (N. 8).

III. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2039, che attribuisce alla Corte di cassazione di Roma la decisione dei ricorsi e dei conflitti di competenza provenienti dalle nuove provincie del Regno (N. 9).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 settembre 1917, n. 1676, per l'affitto a trattativa privata dei terreni demaniali e dei diritti di pesca spettanti allo Stato nelle acque pubbliche a favore di Società cooperative agricole o di produzione e lavoro (N. 20);

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, che abbrevia la pratica notarile per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra e reca norme per il conferimento dei posti di notaro (N. 13);

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 577, che abbrevia il termine di pratica forense e quello di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e per l'ammissione a patrocinare avanti le Corti di cassazione a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra (N. 15):

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1916, n. 2199, contenente provvedimenti per la rinnovazione annuale dei Consigli forensi (N. 19);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2238, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, numero 1115, riguardante la conferma dei vicepretori onorari mandamentali (N. 29);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1467, che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra (Numero 17);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686, per l'evocazione allo Stato delle successioni non testate oltre il sesto grado (N. 33);

Conversione in legge dei seguenti decreti di proroga dei termini fissati agli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, riguardanti

agevolazioni ai comuni della Basilicata e della Calabria per opere di provvista di acqua potabile: a) Decreto luogotenenziale 29 giugno, 1916, n. 837; b) decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 782; c) decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1235 (N. 6);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 luglio 1917, n. 1189, che rende unica per tutto il Regno la data dell'inizio dell'anno giudiziario (N. 12);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1251, concernente la fusione delle preture del secondo e quarto mandamento di Messina (N. 34).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 624, portante approvazione dei contratti stipulati il 12 marzo 1909 e il 13 gennaio 1914, per la vendita e cessione gratuita al comune di Genova di greti sulle sponde del torrente Bisagno nel tratto compreso fra il ponte Monticelli e il cimitero di Staglieno in Genova (N. 23);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 luglio 1919, n. 1357, contenente norme sulla adozione degli orfani di guerra e dei trovatelli nati durante la guerra (N. 18);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, che sostituisce gli articoli 10 e 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 793, per l'alienazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato (N. 22);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598, relativo alla costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani (Numero 15).

La seduta è sciolta (ore 18).

Risposta scritta ad interrogazione.

CANNAVINA. — *Al ministro del tesoro.* — « Per sapere se, come e quando intenda provvedere alla pensione privilegiata di guerra in favore delle famiglie dei militari dispersi in prigionia e dopo l'armistizio, diritto che non pare garantito e disciplinato dalle norme attualmente in vigore ».

RISPOSTA. — Il nuovo caso di dispersione, a cui l'onorevole interrogante accenna, presenta

due ipotesi distinte, pur riferendosi entrambe alla stessa condizione della prigionia del militare disperso. E precisamente l'una, per cui il militare fatto prigioniero è destinato ad un campo di concentramento, dà notizia di sé per un periodo di tempo più o meno lungo, finché in un certo momento, sempre però nel corso della guerra, la di lui famiglia non riceve più corrispondenza da parte del militare, mentre d'altra parte da ricerche fatte, a mezzo di autorità neutrali, egli non risulta morto presso il nemico, e non è neppure fra coloro che ritornano, dopo l'armistizio.

L'altra ipotesi è invece quella del militare di cui è accertata con precisione la cattura da parte del nemico e la destinazione subita in prigionia. Egli per tutta la durata della guerra continua a mantenersi in corrispondenza con la famiglia fino al momento della conclusione dell'armistizio, quando si sciolgono i campi di concentramento. A questo momento si perde ogni traccia del militare e neppure, in questo caso, da parte delle autorità nemiche risulta alcuna dichiarazione di morte al riguardo.

Queste le ipotesi di dispersione che invero non risultano contemplate da nessuna disposizione della legislazione vigente.

Come è noto infatti la legislazione sulle pensioni di guerra contempla due sole ipotesi di scomparsa del militare in campagna di guerra: quella del militare del quale, dopo trascorsi due mesi da un fatto di armi, non si abbiano più notizie (legge 2 luglio 1896, n. 256 estesa alle famiglie dei presunti morti nella guerra italo-austriaca con decreto 27 giugno 1915, n. 1103) e quella del militare che prestando servizio in campagna di guerra sia da quattro mesi scomparso durante l'esecuzione di un incarico ricevuto in circostanze diverse dal fatto d'armi (articolo 17 del decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598).

In entrambi i casi la scomparsa del militare è parificata alla morte agli effetti della concessione della pensione di guerra, ma come è evidente, dall'una e dall'altra delle riferite ipotesi rimane escluso il nuovo caso prospettato dall'onorevole interrogante. Non v'ha dubbio però che, anche questo nuovo caso meriti una attenta considerazione. Senonché dopo maturo e particolareggiato esame della questione

da parte degli Uffici competenti, non si ritiene opportuno di addivenire per ora alla emanazione di speciali norme legislative.

E ciò in considerazione principalmente del fatto che la mancanza di notizie dirette da parte degli ex prigionieri, quando d'altra parte le autorità responsabili, sia pure nemiche, escludono la morte del militare, non può costituire di per sè stessa presunzione della scomparsa del militare dal novero dei viventi. Non è infatti da escludere che essa possa dipendere in taluni casi dalla volontà stessa del militare, il quale preferisca occultarsi alle ricerche dei suoi cari e del suo stesso paese, per correre dietro al miraggio di un nuovo avvenire nella terra d'esilio.

Una innovazione al diritto vigente in queste condizioni appare per lo meno prematura. Ad esse si potrà e si dovrà certamente addivenire ma in successivo momento, quando i popoli abbiano cominciato ad avviarsi verso il loro normale assestamento, e quando con ciò molte illusioni saranno cadute, e più forti saranno divenuti i richiami degli affetti in coloro che la guerra rese volontariamente o involontariamente profughi e randagi.

A mitigare d'altra parte l'attesa delle provvidenze statali per le famiglie di quei militari la cui scomparsa in prigionia, per avventura corrisponda effettivamente alla loro morte, due criteri, anche sotto l'impero della legislazione vigente, possono efficacemente soccorrere.

L'uno suggerito dal fatto stesso della scomparsa.

La soppressione e la sparizione di un individuo non è tal fatto che nella vita moderna possa, al momento in cui si determina, rimanere facilmente occulto, specialmente quando l'individuo è costretto a vivere, come nel caso del prigioniero, in continua comunanza con numerosi altri individui.

Indubbiamente di molti prigionieri scomparsi sopravviveranno superiori o compagni, dai quali le autorità militari potranno raccogliere elementi di fatto e notizie circa il modo

e il tempo, in cui la dispersione avvenne. Con tali indagini e accertamenti non si potrà certo procedere nè alla compilazione della consueta dichiarazione di irreperibilità e tanto meno alla tardiva compilazione dell'atto di morte, ma nella maggior parte dei casi potrà risultarne una documentazione iniziale, sufficiente per la concessione della pensione di guerra ai superstiti dello scomparso.

L'altro criterio è suggerito poi dalle provvide disposizioni del regio decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1467, che consente la dichiarazione per sentenza del tribunale, della presunta morte della persona fatta prigioniera di guerra e dal nemico internata, e comunque trasportata in territorio straniero purchè siano trascorsi due anni dalla data in cui fu pattuito l'obbligo della liberazione dei prigionieri e del rimpatrio senza che siasi avuta notizia della sua sopravvivenza.

Non v'ha dubbio che la dichiarazione di presunta morte, così ottenuta per sentenza (gli interessati sono ammessi al gratuito patrocinio) come è produttiva dei maggiori effetti, quali l'annullamento del matrimonio contratto con la persona scomparsa, così implicitamente è valida per l'affermazione di minori diritti di carattere patrimoniale e quindi anche del diritto a pensione dei superstiti.

Potrà obiettarsi che il prescritto termine dei due anni appare troppo lungo in relazione allo stato di abbandono in cui viene a trovarsi la famiglia del prigioniero scomparso.

Ma dove si consideri che di quei due anni sono al momento attuale già trascorsi 14 mesi, si dovrà convenire che l'attesa ulteriore non è eccessiva in relazione alla importanza e alla gravità della dichiarazione invocata.

« Il sottosegretario di Stato
« BELOTTI ».

Licenziato per la stampa il 16 febbraio 1920 (ore 17).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.